REGOLA
DI S. CHIARA

Colle Costituzioni di Monsignor

POMPEO SARNELLI

Vescovo di Biseglia.

Approvate, e confermate dalla Sagra Congregazione de' Vescovi, e de' Regolari a' 4. di Marzo 1694.

Per le Monache di S. Croce della medesima Città di Biseglia.

IN BENEVENTO,
Nella Stamperia Arcivescovale 1694.

Con licenza de' Superiori.

REGOLA

Delle Monache di S.Chiara data dalla felice memoria di PP. Vrbano IV. nella Costituzione, che comincia: *Beata Clara*: emanata a' 18. di Ottobre 1263.

Adattata alle Monache di S. Croce di Bisceglia dell'Ordine stesso, secondo la mente di PP. Eugenio IV. nella Costituzione che comincia: Ordinis tui *: in data delli 5. di Febbrajo 1447. e giusta la consuetudine del Monastero medesimo.*

Pompeo Sarnelli, per grazia di Dio, e della Sede Apostolica, Vescovo della S.Chiesa di Bisceglia.

Alle sue dilettissime in Christo figliuole, le RR. Monache di S.Croce presenti, e future salute, e benedizione.

GIESU-Christo, eterno Sacerdote, Principe de' Pastori, e Vescovo dell'anime nostre, si dichiarò nel Santo Vangelo, che chi vuole andare presso di lui dee abnegare non solo le cose sue, ma se stesso; dee prendere su le spalle la sua Croce, e seguitar lui. La Croce vostra, dilettissime figliuole, è di due legna, cioè di Comunità perfetta, e di Clausura senza grate: i trè chiodi, i trè voti di Povertà, Ubbidienza, e Castità. Quale, e quanta fosse questa vostra Croce nella fondazione del vostro Monastero, che fù nel 1580. appare dalle Ordinazioni, raccolte dal R.Pantaleone di Milazzo, le quali benche santissime, e benche da principio si dicano poste in osservanza, come che non si veggono apertamente confermate da'nostri Predecessori, le habbiamo

trovato messe buona parte in disuso, ed obblivione, essendone rimasto di quanto più perfetto ivi si dice, la Comunità, e la Clausura senza grate. Or non osservandosi quelle ordinazioni, e vivendosi di consuetudine, perche questa non è vita da'Regolari, così detta dalla Regola; perche regolarmente si viva, habbiamo qui esposta la Regola di S. Chiara, tradotta parola per parola dalla Bolla di PP.Vrbano IV. aggiugnendovi, secondo lo stato presente del Monastero, le nostre Costituzioni, prese da altre simiglianti approvate dalla S. Sede per altri Monasterj. Resta, figliuole dilettissime, che voi con ogni esattezza vi mettiate all'osservanza di essa, sapendo dal S. Vangelo, che si hà à dar conto à Dio fino di un minimo quadrante: e qual'esempio di ciò maggiore, che quello, che habbiamo inteso essere avvenuto in questo nostro Monastero, nel quale più volte comparve una Monaca professa defonta col solo velo bianco in testa, dimandando suffragj, perche era tenuta lontana dalla faccia del suo Sposo, à titolo, che di estate, appena calato il Sole, era solita, quando viveva, di levarsi di testa il velo nero. Or che sarà delle trasgressioni maggiori, se una cosa minima hà da costar tanto? O miseri noi! che se rivolgiamo gli occhi della mente a gli esempli de'Santi Padri, nelli quali risplendette la vera vita regolare, e la religione, troveremo esser non solo poco, ma niente quello, che facciamo.

I Santi, ed Amici di Christo servirono al Signore nella fame, e nella sete, nel freddo, e nella nudità, nelle fatiche, e nelle vigilie, ne'digiuni, e nelle orazioni, nelle meditazioni sante, nelle persecuzioni, e negli obbrobrj; faticavano il giorno, e la notte oravano, benche nelle fatiche stesse nè meno cessavano dall'orat colla mente. Spendevano ultimamente tutto il tempo, ed erano così intenti à star con Dio, che ogni hora pareva loro un momento; e per la troppo dolcezza della contemplazione si scordavano della refezione corporale. Rinunciavano le ricchezze, le dignità, gli honori, gli amici, i parenti, nulla desideravano del mondo, appena ne prendevano il bisognevole per la vita. Erano poveri delle cose terrene, ma ricchi della grazia, e delle virtù. Quanto più si teneano lontani dal mondo, tanto più erano vicini à Dio. Stavano nella vera humiltà, viveano nella semplice obbedienza, camminavano in carità, e pazienza; e però di giorno in giorno sempre più approfittavano, ed ottenevano grazia grande presso Dio.

Havendo adunque una nube così grande d'esempli, abbracciate, figliuole dilettissime, volentieri il giogo soave, ed il peso leggiere

giere del Signore, dal quale pregandovi fervore, e perseveranza nel divino servigio, e nella regolare osservanza, nel medesimo Signore vi compartiamo la paterna benedizione. Dato in Bisceglia dal nostro Episcopio à gli otto di Settembre 1693.

Pompeo Vescovo di Biseglia, e Visitatore.

REGOLA DI S.CHIARA.

„ URbano Vescovo Servo de'Servi di Dio,&c.
„ La Beata Chiara, risplendente nel nome, e nella virtù, pre-
„ venuta dalla ispirazione della grazia divina, ed istruita co'lode-
„ voli esempli, e colle salutevoli dottrine del Santo Confessor
„ di Christo, Francesco, per conservarsi monda al Signore, disprez-
„ zate le ricchezze, e le opere del Mondo, saviamente si elesse la
„ vita religiosa, e ricevuto l'abito della sagra Religione, con di-
„ latato cuore corse la stretta via de'comandamenti del Signore,
„ la quale conduce chi camina per essa alla vita, &c.

C A P. I.

Della Regola.

Intorno a'trè voti solenni, ed alla Clausura.

„ TVtte quelle, che, lasciate le vanità del Mondo, vorran-
„ no entrare, e perseverare nell' Ordine vostro, necessaria-
„ mente hanno da osservare questa legge di vita, e di disciplina, vi-
„ vendo in Obbedienza, senza tenere cosa alcuna di proprio, in
„ Castità, e perpetua Clausura.

Costituzione I.

Circa alla Obbedienza, e della Colpa.

1 ESsendosi promessa con voto solenne l'Ubbidienza, questa si dee fare in tutto quello, che non è contrario alla salute dell'anima, ed alla perfezione, ò almeno in tutto quello, che ap-

partiene alla vita, e conversazione Regolare, ed alla professione. Dee per tanto ciascheduna Monaca ubbidire alla Superiora, ed alle altre Vffiziali in quello, che concerne l'uffizio di ciascheduna.

2 La Monaca penitenziata deve eseguire senza replica la penitenza impostale, sotto pena d'esserle raddoppiata: quando però non havesse qualche legittimo impedimento, che ragionevolmente la scusasse dall'eseguirla, il che si rimette al discreto, e caritativo giudicio della Badessa.

3 La colpa si ascolterà dalla Badessa una volta la settimana, ed omnimamente una volta il mese. E riprenderà ciascheduna secondo li difetti, con ogni possibile carità, imponendo à ciascheduna quelle penitenze, che sono espresse.

4 Quando si ascolta la colpa delle Professe, non vi sieno presenti le Novizze, le quali diranno la colpa avanti la loro Maestra dopo la colpa delle Professe.

5 Chi non si troverà presente all'hora della colpa, sia penitenziata ad arbitrio della Badessa, ed il giorno seguente dopo l'uffizio dica la colpa, e faccia la penitenza, che se le imporrà.

6 Niuna presuma alla colpa rispondere, per difendere, ò scusare arditamente; e senza ragionevole moderazione alcuna che fosse ripresa, sotto pena di una disciplina in Refettorio, ò di altra equivalente.

7 Quando la Badessa comanderà alcuna cosa per santa ubbidienza, mostrando voler esser ubbidita, come per esempio, s'ella comandasse più volte, che una tacesse quando nasce alterazione frà le Monache; ò vero comandasse, che non si rivelino cose, dalle quali ne potesse nascer scandalo, ò vero odio trà le Sorelle: chi non osserverà tale ubbidienza, mangi in terra nel Refettorio pane, ed acqua.

8 Se occorresse, che alcuna non solo rispondesse arditamente alla Badessa, ò altra Superiora, ma con parole ingiuriose, ò di infamia si voltasse contro di lei, tale disubbidiente, e ribella sia tenuta per quindeci giorni mangiare in terra in Refettorio, ò fare altra penitenza equivalente ad arbitrio della Badessa.

9 Chi persuasa dal demonio (che Dio non voglia) havrà ardire di percuotere la Badessa con mani, ò con altro, eziandio leggiermente, sappia, che subito in quell'istante diviene scomunicata, e maledetta, e dee subito esser carcerata, nè si de'cacciar di prigione senza ordine del Vescovo. Nella medesima scomunica incorrano le Monache, che si percuotono in qualsivoglia modo l'un

l'altra

l'altra con ira, ed in questo caso la delinguente si tenga in prigione per otto giorni, ò habbia altra penitenza equivalente.

10 Niuna ardisca rinfacciare difetto alcuno passato, e corretto ad altra Monaca sotto pena di una disciplina in Refettorio, e con obbligo di dimandarle perdono prima che faccia Orazione, e tramonti il Sole.

11 Quella, che impone sopranomi alle Monache in qualunque modo, anche per burla, baci li piedi all'offesa.

12 La Madre Badessa, subito inteso esser nata alcuna rissa frà le Monache di fatti, ò di parole, metta ogni diligenza, che si pacifichino insieme, e ricusando esse, ò alcuna di esse di pacificarsi, sieno queste tali prive d'ogni grado, e d'uffizio, ed in ogni luogo sieno le ultime, se sono ùffiziali: ed essendo inferiori, e Monache private, sieno tenute mangiare in terra, finche veramente si pacifichino.

Costituzione II.

Circa alla Povertà, e della Comunità, e della Spropria.

1 LA gloriosa Vergine Sposa di Christo S. Chiara stimò tanto la Povertà, forte muro della Religione, che non solamente ricusò di possedere le sue patrimoniali ricchezze, ma rifiutò di possedere in comune le possessioni offertele per lo suo Monastero da PP. Gregorio Nono; onde soleva spesso dire, che quel Collegio era à Dio grato, che amava, ed osservava la santa Povertà, e che allora si faria sempre mantenuto nella santa osservanza, quando fosse ornato di perfetta Povertà, la quale finalmente alle sue Monache volle lasciare nel suo ultimo testamento.

2 Sappia adunque ciascuna Monaca, che in virtù del voto solenne della Povertà, niuna cosa è sua, benche menoma, nè può disporne di cosa propria, ma con licenza della Badessa, ed in casi necessarj, ò molto convenienti. E debbano le Monache intendere, che il voto della Povertà consiste non solamente in non haver dominio, ò proprietà di cosa alcuna, ma nè usufrutto, nè uso, che si possa pretendere suo di ragione, ma solo uso di fatto condecente, e nuda tenuta ad arbitrio della Superiora.

3 Acciocchè dunque habbia effetto questo santo precetto, e Voto, ed insieme si compatisca quanto sia possibile la Povertà del Mo-

Monastetio: **Niuna Monaca** in suo nome proprio possa tenere beni mobili, ed immobili, in qualsivoglia modo acquistati, ò da acquistarsi, ne anche danari, ma quanto havrà, ò acquisterà, tutto debba rassegnarsi nelle mani della Badessa, e metterli in luogo comune a ciò deputato nella maniera seguente.

4 Vi sarà una cassa da serrarsi con tre chiavi, una delle quali si terrà dalla Badessa, l'altra dalla più anziana, la terza da un'altra Monaca a ciò deputata, la quale suol chiamarsi Clavaria, ò Camerlinga, ed havrà cura di notare diligentemente in un libro, chiamato dell'Intrata (dove saranno descritti li nomi di tutte le Monache) sotto al nome di ciascheduna tutto quello, che essa rassegnerà di danari in qualsivoglia modo acquistati, notando il giorno, il mese, e l'anno, e se sieno di vitalizj, ò di limosine, &c. ed in un'altro libro chiamato dell'Uscita, ò nello stesso distinto in due parti, noterà diligentemente tutto quello, che dalla detta cassa si caverà per uso, e bisogno della detta Monaca; notandovi parimente il giorno, il mese, e l'anno, e per quale suo bisogno si diano li denari; nè mai ad alcuna si dia alcuna quantità di danari senza licenza espressa della Badessa, e per honesti bisogni, ed usi necessarj della sua persona, pospasta ogni vana superfluità. Questa è la maggior moderazione, che possa permettersi in una materia sì grave, per salvare il voto della Povertà, giusta li decreti della Sagra Congregazione de'Vescovi, e de'Regolari.

5 Degli altri mobili, quali si sieno, due volte l'anno ciascheduna Monaca sia tenuta fare un'Invētario colla nota di tutti i debiti, e crediti in qualsivoglia modo fatti; quale Inventario si chiamerà *Spropria*; e messovi il suo nome, il giorno, il mese, e l'anno, lo consegnerà nelle mani della Badessa, e si conserverà nella suddetta cassa delle tre chiavi, e li mobili si conserveranno nella stanza comune dalla Camerlinga, eccetto quelli, che per uso cotidiano, e bisogno continuo la Badessa concederà à ciascheduna di tenere in una cassa: E perche presentemente non vi è la stanza comune, permettiamo, che si dia la nota di tutti i mobili in mano della Badessa, e con licenza della medesima ne habbiano l'uso dipendente dal cenno di lei.

6 Per rispetto del medesimo Voto della Povertà niuna Monaca può donare, nè mandare presenti, nè dentro il Monastero ad altre Monache, e molto meno di fuori ad altri, senza licenza della Badessa, come si dirà à suo luogo.

7 Non può per lo medesimo Voto permutare, prestare, nè vendere, ma simili trattati si facciano tutti à nome del Monastero.

8 Chi

8 Chi contrafarà alle cose sopradette, oltre alla perdita delli danari, che se le troveranno tenere senza licenza, e delli mobili non rassegnati, e senza la detta licenza ritenuti, ò contratti, come di sopra, quali danari, e mobili sieno subito incorporati al Monastero, senza darlene mai l'uso: sia di più priva per due anni della voce attiva, e passiva.

9 Niuna ardisca tener galline, pollastri, capponi nel Monastero in suo nome, ma quelli stiano tutti in un luogo, come per uso comune di tutte le Monache, nè si permetta, che vadano per lo Monastero, acciocchè non l'imbrattino; ma la Badessa gli deputi un luogo ritirato. Chi contrafarà perda detti polli, e si applichino al Monastero, e la Badessa, che permetterà quest'abuso, si sospenda dall'uffizio finche ubbidisca.

Costituzione III.

Circa alla Castità.

Dello ricevere, e mandar presenti: dello scrivere, e ricever lettere.

1 Dovendo all'integrità del corpo, di cui si è fatto il voto solenne, corrispondere l'integrità della mente, si de' fuggire ogni occasione di attacco colle persone secolari, il quale può seguire in due maniere, cioè ò col ricevere, e mandar presenti, ò collo scrivere, e ricever lettere.

2 In quanto al primo: Niuna Monaca possa accettare presenti, quantunque menomi, da qualsivoglia persona, senza espressa licenza della Badessa, ò in sua assenza, della Superiora à ciò deputata; e qualsivoglia di loro intenderà bene chi lo manda, e chi lo porta, e che interesse hà la Monaca presentata con quella persona, che dona. E conoscendo, che li presenti vengono da' parenti, ò da persone timorose di Dio, e non sospette, si potranno lasciar'accettare; ma dubitando, ò sospettando altrimenti, debba la Badessa, ò Superiora rimandarli, e riprendere, se sarà espediente, ed opportuno, chi li porta.

3 Niuna Monaca possa mandar presenti fuori del Monastero à qualsivoglia, senza participazione, e licenza della Badessa, la quale consideri bene chi sia la persona, che si presenta, perche se fosse benemerita del Monastero, sarebbe atto di gratitudine, e perciò si potria in tal caso permettere. Consideri ancora, che co-

sa si manda, di che importanza, e donde si possa muovere la Monaca à far simile presente: e conoscendo la Badessa, ò altra deputata in suo luogo, la persona sospetta, ò il presente di valuta eccedente, ò l'occasione pericolosa, non le dara licenza in modo alcuno, incaricandone strettamente la coscienza di lei.

4 Non permetta in somma la Badessa, che si mandino presenti, se non a'parenti stretti delle Monache, ò à persone molto benemerite; e li presenti sieno di poca valuta, e cosa da mangiare.

5 Niuna Monaca ardisca di presentare il Confessore in suo nome particolare, nè la Badessa lo permetta mai, se non à nome commune del Monastero, e di cose leggiere comestibili, ò potabili di poca valuta, e poche volte l'anno. Dovendosi il Confessore contentare della sua honesta mercede in danajo, cioè di venti ducati l'anno, se sarà Cittadino, e se forastiere di quaranta ducati l'anno com'era il consueto.

Nè ardisca il Confessore presentare in particolare alcuna Monaca, ne lo permetta la Badessa, benche fosse di cose minime. Chi contrafarà sia acremente corretta dalla Badessa, ed il Confessore incorra di fatto nella pena della sospensione dal suo uffizio in ordine à confessar le Monache.

6 In quanto al secondo. Niuna Monaca ardisca di scrivere lettere ad alcuna persona fuori del Monastero senza licenza della Badessa, la quale dovrà sapere, che cosa s'havrà da scrivere, e vedere anche, e leggere la lettera scritta, à cui starà poi il mandarla, ò nò. Chi contrafarà sia acremente punita dalla Badessa.

CAP. II.

Della Regola.

Che le Monache nel Monastero stiano continuamente serrate.

„ QVelle, che professeranno questo modo di vivere in tutto il „ tempo della vita loro sieno fermamente obbligate à vive- „ re in perpetua Clausura dentro alle mura del Monastero, de- „ putato per la Clausura interiore dello Monastero stesso, salvo „ se succedesse (che mai non sia) qualche inevitabile, e pericolosa „ necessità, come sarebbe di abbruciarsi il Monastero, di assalti di „ nemici, ò cosa simile, che non patisse dilazione di domandar licen-

„ cenza di uscire dalla Clausura; ne'quali casi le Monache possa-
„ no andare in altro decente luogo, ove colla maggior conve-
„ nienza, che si potrà, stiano rinserrate finche sia loro provisto di
„ Monastero. Ma fuori di queste evidenti necessità niuna licen-
„ za è loro concessa di uscire fuori della Clausura, se non fosse
„ con licenza, ed autorità della S. Sede Apostolica, mandata al-
„ cuna Monaca ad edificare, ò riformar qualche Monastero del-
„ l'Ordine stesso, ò per cagione di reggimento, di correzione, ò
„ di evitare qualche grave, e manifesto caso, e così per coman-
„ damento, ed autorità della stessa Sede Apostolica, per qualche
„ legittima cagione lasciato il primo Monastero, tutte le Mona-
„ che passino ad un'altro di maggior decenza.

Costituzione IV.

Intorno alla Clausura.

Ed à chi, e come sia lecito entrar nel Monastero.

1 Avvenendo (che Dio non voglia) il caso di necessità di abbrucciamento, assalto, ò simile, la Badessa debba prima di risolvere l'uscita dalla Clausura, consigliarla col Capitolo delle Monache, e se sia possibile col Vescovo, ò col Padre Confessore almeno; siccome ancora si de'consigliare intorno al luogo, ove debbono ritirarsi.

2 In esecuzione di quanto ordina il Sacro Concilio di Trento nel *cap. 5. sess. 25. de Regul. & Mon.* nè la Badessa, nè altra Monaca ardisca intromettere nella Clausura del Monastero per la Porta, nè per la Ruota, nè per altro luogo huomini, nè donne di qualsivoglia stato, grado, condizione, ed età, per qualsivoglia cagione, senza licenza nostra in iscritto, ò del nostro Vicario, sotto pena della scomunica Papale da incorrersi in quell'atto, ed istante, e della privazione dell'uffizio, c'havessero, ed inabilità in perpetuo à qualunque potessero havere, oltre alla pena della carcere per un mese.

3 Niuna ardisca tenere nel Monastero Cani, nè Vccelli di qualsivoglia sorte, e la Badessa li mandi subito fuori. Chi contrafarà, li perda, faccia la disciplina per un *De profundis*; e detti animali si mandino subito via, fuori del Monastero. La Badessa, che li comporterà, faccia doppia penitenza; e perseverando in

questa tolleranza si sospenda dall'uffizio; e così anche le Rotaje, ò Portinaje, che per la Ruota, ò Porta gl'introdurranno.

4 Il Confessore non entri nella Clausura, se non per ministrare li Santissimi Sagramenti, e raccomandar le anime alle inferme, e sempre colla Cotta. E così esso, come il Medico, ed ogn'altro, che entrerà per qualsivoglia bisogno nella Clausura, sempre sia accompagnato dalle due discrete.

5 Quando alcuno havrà da entrare nella Clausura, si dia prima il cenno colla campanella dalla Portinaja alle Monache, acciocchè possano tutte ritirarsi, per non esser vedute da chi entrerà. Essendo negligente nel sonare la Portinaja, sia penitenziata dalla Madre Badessa. E non ritirandosi le Monache, havuto il cenno, come di sopra, ciascheduna sia similmente penitenziata.

6 Quelle, che per l'uffizio loro, ò perche sieno chiamate, saranno viste da quelli, che entreranno, tengano il volto coverto, ed inchinato à terra.

7 Niuna ardisca di parlare con quelli, che entrano nella Clausura senza licenza della Badessa fuori dell'uffizio loro, e senza la presenza della Badessa sudetta, e delle discrete. Chi contrafarà dica un *Miserere* ginocchioni, ancorche parlasse col Padre, Fratello, Zio, Nipote, ò altro attinente.

8 Non si permetta in modo alcuno, che quelli, che entrano nella Clausura, ivi mangino, ò bevano, ma quello, che occorrerà si darà di fuori nel parlatorio, sotto pena alla Badessa, ò altra Superiora, che lo permetterà, ed à quella, che tale refezione preparará di un digiuno, in pane, ed acqua per un giorno.

9 Que'forami, che sono nell'alto del tetto, così piccoli, che permettono il vedere fuori le mura della Città in distanza, sicche appena si distinguono le persone, e donde le Monache non sono vedute, non si allarghino più di quello, che sono, sotto pena della scomunica di lata sentenza; dalla quale chi contrafarà non sarà assoluta, se non rifatto il mal fatto, e poi resti priva del suo uffizio, ed inabile in perpetuo à qualunque altro.

Seguita il Capitolo II. della Regola.

Intorno alle Serve.

» E Possino ricevere alcune per Serve, ò Sorelle in ciascheduno
» Monastero, le quali saranno obbligate, come le altre all'osser-
» vanza di questa professione; e quelle, che moriranno Monache,
ò Ser-

„ ò Serventi, fieno fepolte, come conviene dentro la Claufu-
„ ra.

Coftituzione V.

Circa alle Serventi.

1 L' Antica ufanza del noftro Monaftero di non haver Converfe, ma Serventi non Profeffe, non è riprovata dalla Sagra Congregazione de'Vefcovi preffo le Monache, le quali offervano la regola di S. Chiara.

2 La Servente, che entrerà in Monaftero, fia nata da honefti parenti, vergine, e di età cõveniente, e ben'iftruita delle cofe appartenenti alla noftra falute, e de'Santi Sagramenti; onde non fi ammetta, fe nõ efaminata, ed approvata dal Vefcovo, o da altri da lui deputato.

3 Ricevuta, che farà, ed iftruita nella Regola, e ritrovata atta alle cofe pertinenti al fervigio del Monaftero, fe le taglieranno li capelli, fi veftirà di lana, come le altre: ne'giorni feriali, quando le Serventi ftanno occupate negli efercizj, bafterà che vadano co' toccati, coperte però sù la gola, ma ne'giorni feftivi portino il velo bianco.

4 Stando per morire, potranno effere ammeffe alla profeffione nelle mani di colui, che comanderà il Vefcovo.

5 Quantunque non fieno Profeffe, debbono effere corrette, e penitenziate, e non già maltrattate con baftonate. E quando portaffero mal rifpetto alle Profeffe, la Badeffa debba omninamente penitenziarle, come anche dovrà penitenziare quelle Profeffe, che ardiffero maltrattarle.

6 Se poi qualche Servente foffe incorrigibile fi proporrà in Capitolo; e, confentendo le due parti delle Monache doverfi mandar fuori, fe ne dia la notizia al Vefcovo, per provvedere.

7 La frequenza de'Sagramenti per le Serventi dipenderà dal configlio del Confeffore.

8 La Domenica quando vanno à Capitolo, detta, che havranno la loro colpa, ed havuta la penitenza, ufciranno fuori.

9 La loro fepoltura farà quella delle altre Monache, la quale nel noftro Monaftero è nella Chiefa efteriore.

CAP.

CAP. III.
Della Regola.

Delle Monache, le quali si hanno à ricevere alla Professione.

„ A Tutte quelle, che desidereranno entrare in questa Religio-
„ ne, e che si hanno da ricevere, innanzi che mutino l'habi-
„ to, e ch'entrino nella Religione, sieno prima intimare le cose
„ dure, ed aspre, per le quali si cammina à Dio, e che in quest'or-
„ dine per necessità hanno da osservare interamente, acciocchè
„ dapoi non pretendano haver causa d'ignoranza; nè si riceva
„ alcuna, che per la molta età, infermità, ò poco sapere, ò man-
„ camento di cervello, sia giudicata insufficiente ad osservare
„ questa vita, e Regola; se non fosse qualche persona, che per ra-
„ gionevole causa con licenza, ed autorità de' Superiori fosse di-
„ spensata ad essere ricevuta; perche per tali lo stato, e'l rigore
„ della Religione molte volte si allenta, e perturba. La Badessa non
„ riceva alcuna di propria autorità, ma col consenso di tutto il
„ Convento, ò almeno di due delle tre parti: e ricevute dentro la
„ Clausura, tutte, come è costume, tagliati li capelli, e lasciato
„ subito l'habito secolare, sieno consegnate ad una Maestra, che
„ le informi nella disciplina Regolare dell'Ordine. Queste non
„ sieno introdotte alle cose, che si trattano nel Capitolo, se non
„ quando haveranno finito l'anno della Professione, ò probazio-
„ ne; il quale passato, se saranno di conveniente età, facciano la
„ Professione in mano della Badessa, alla presenza di tutte le Mo-
„ nache, in questo modo: *Io Suor N. prometto à Dio, ed alla Beatiss.*
„ *sempre Vergine Maria, à S. Francesco, à S. Chiara, à tutti i Santi,*
„ *ed à voi Madre Badessa, di vivere sotto la Regola data da Papa*
„ *Urbano all'Ordine nostro, tutto il tempo di mia vita in Obbedienza,*
„ *senza cosa di proprio, in Castità, ed ancora, siccome la medesima*
„ *Regola contiene, dentro la Clausura.* E questo modo di Profes-
„ sione sia anche osservato dalle Serventi, ò Sorelle.

Costituzione VI.

Circa alle sudette Monache, le quali si hanno à ricevere alla Professione.

1 LA figliuola, che sarà proposta per monacarsi, sia legittima, e nata di honesti parenti, sia vergine, di vita intera, di età pro-

proporzionata, cioè dalli quindici anni finiti fino alli trentacinque, sia perita nella Dottrina Christiana, e nel leggere, in modo che sia atta per recitare l'Officio del Signore, ed habbia sanità di mente, e di corpo.

2 Non si accetti ad esser provata nè all'habito, nè alla professione, se non capitolarmente per tutto il Collegio, ò almeno per le due parti delle Sorelle, che hanno voce.

3 Fatta l'accettazione dalle Monache, dee essere esaminata dal Vescovo, e con licenza del medesimo si farà il contratto in faccia del Monastero, circa alla dote, acciocchè il tutto passi con evidente utilità del Monastero.

4 In quanto alla dote si osserverà il seguente rescritto della Sagra Congregazione de' Vescovi, e Regolari: *Riferito in Sagra Congregazione quanto V.S. hà rappresentato in ordine all'istanza delle Monache di S.Croce di cotesta Città, che supplicavano à stabilirsi il numero delle Monache à ventisei, conforme era per il passato con la dote di quattrocento ducati per ciascuna monacanda. Questi Eminentissimi miei Signori, atteso il buon stato economico del sudetto Monastero, sono benignamente condescesi à rimettere all'arbitrio di V.S. il consolar le Oratrici nella loro dimanda. Roma 9. Maggio 1681. Di V.S. come fratello G. Cardinal di Carpegna.*

5 La Badessa avvisi un mese prima del giorno della Professione il Vescovo per l'esamina della Novizza, per non incorrere nella pena della sospensione dall'uffizio, à tenore del Sacro Concilio di Trento *sess.* 25. *de Regularibus. cap.* 17. quale sospensione dura ad arbitrio del Vescovo.

Forma della Professione nel nostro Monastero di S. Croce.

IO Suora N. prometto, e faccio voto à Dio, alla Beatissima Vergine Maria, al nostro Padre S. Francesco, alla nostra Madre S. Chiara, à tutti i Santi, ed à Voi Illustrissimo, e Reverendissimo Signore N. N. nostro Vescovo, ed à tutti i vostri Successori di vivere secondo la Regola concessa all'Ordine nostro da Papa Urbano Quarto tutto il tempo di vita mia in Obbedienza, Povertà, Castità, ed in perpetua Clausura. Questo dì . . . del mese di . . . . . dell'anno . . . . .

Io Suor, &c. confirmo ut supra.

6 Avvertano le Sorelle, che per virtù, e forza di questa Professione, esse sono obbligate osservare inviolabilmente questi Voti solenni, sotto pena dell'eterna dannazione: havendo dichiarato PP. Euge-

Eugenio IV. nella Bolla sopracitata, che se bene nella prima Regola di S. Chiara vi erano cento, e tre precetti, per la cui trasgressione le Sorelle professe incorrevano in peccati mortali, nondimeno gli ristringe à cinque soli precetti, cioè il voto dell'Obbedienza, della Povertà, della Castità, e della Clausura, ed alla elezione, ò deposizione della Badessa, niuno de'quali cinque precetti si può trasgredire senza gravissimo peccato mortale. Circa alle altre cose le nostre Costituzioni altro non intendono, che solamente le correzioni temporali, e la mortificazione esteriore.

C A P. IV.

Della Regola.

Della forma dell'habito delle Monache.

„ Tutte le Monache, in certo tempo ordinato, si taglino i capelli attorno fino all'orecchie, e ciascuna di più del cilizio, e tonica di stamigna, se vuole, possa portare due toniche, ò più, secondo il parere della Badessa, e potrà portare il mantello allacciato. Il tutto sia di panno religioso, e vile, così nel prezzo, come nel colore, nè troppo corto, nè troppo lungo, ma che resti coperto honestamente il piede, evitando ogni curiosità, e superfluità: la tonica principalmente sia nelle maniche, e nel corpo di conveniente larghezza; perche l'honestà dell'habito di fuori, dà testimonianza dell'interiore. Habbiano lo scapolare senza cappuccio di panno vile, e religioso, e di stamigna; di lunghezza, e larghezza conveniente, come richiede la qualità, e misura di ciascheduna, i quali si cavino quando si affaticano, ò fanno alcuno servigio; perche allora è cosa chiara, che non si possono portare. Si concede ancora alcune volte lo stare senza il mantello, secondo il parere della Badessa, per cagione di eccessivo calore, ò altra manifesta occasione; ma avanti le persone di fuori non vadano mai senza scapolare, e mantello; le toniche, mantelli, e scapolari non sieno in alcuna maniera di colore tutto bianco, ò tutto nero. Portino le corde cinte dopo di haver fatta la professione. Senza curiosità cuoprano le loro teste con tele, ò veli comuni bianchi; ma nè preziosi, nè curiosi, che velino la fronte, il volto, ed il collo, secondo che conviene all'honestà della Religione, nè comparifscano avanti à persone secolari in altra maniera. Habbiano un velo nero, nè prezio-

„ so, nè curioso, che loro copra la testa, di lunghezza, e larghez-
„ za tale, che copra anche le spalle.
„ Le Novizze portino un velo bianco della medesima qualità,
„ e misura: e le Serventi, ò Sorelle portino sopra il capo panni
„ bianchi di lino, humile, modesto, à modo di veli, di tanta lun-
„ ghezza, e larghezza, che loro cuoprano le spalle, ed il petto.

Costituzione VII.

Intorno alle Vestimenta.

1 GLi habiti di lana sieno di colore bigio, e si procuri di non introdurvi vanità, e superfluità, ma ogn'una s'ingegni di usarli semplici, ed humili duplicati, ò triplicati, secondo parerà alla Badessa, che sia il bisogno delle Monache.

2 Per cintura portino la corda con tre nodi, per memoria de' tre voti essenziali della Religione. Le Novizze in vece della corda, si cingeranno con una cintura di panno del medesimo habito.

3 I veli bianchi, e neri co'succanni non sieno nè curiosi, nè preziosi: ed usino inviolabilmente i veli neri avanti la faccia in presenza di qualsivoglia huomo, che entrasse nel Monastero per cosa necessaria, e colla licenza del Vescovo, com'è detto.

4 Sono permesse, secondo le antiche Istruzioni, calzette di lana, e scarpe di Estate: le pianelle d'Inverno.

5 Le camicie, e le lenzuola dovrebbono esser di lana, ma da gran tempo usandosi di lino, la Badessa le permetta; lodando però chi di più forte complessione volesse usarle di lana.

6 Tutti li panni, tanto di lana, quanto di lino, veli, coperte, ed altre cose simili, si conservino, com'è detto nella Costituzione 1. n.5. in una stanza deputata, serrata à chiave, e custodita dalla Camerlinga, ò Vestiaria.

Nè si dispensino alle Monache senza espressa licenza della Badessa, occorrendo cambiarli per esser consumati, si riportino puliti alla Vestiaria, acciocchè con licenza della Superiora si cambino; li vecchi (se sia possibile) si rappezzino, perche potranno adoperarsi l'Estate, essendo li panni logori più leggieri. In riguardo poi di qualche infermità, che potesse patire alcuna Monaca, acciocchè non si comunichi alle altre, si permetta dalla Superiora, che quelli panni, che si concedono per uso ad una Monaca, possa questa contrasegnarli del suo nome coll'aco, dichiarandosi, che questo si permetta solo per certa sodisfazione, e sanità, non per proprietà.

7 In maniera veruna sotto qualsivoglia pretesto s'introducano nel Monastero habiti da secolari, particolarmente da huomo.

C A P. V.

Della Regola.

Come debbano stare le Monache nel Dormitorio.

„ TVtte le Monache sane, così la Badessa, come le altre, dormano nel Dormitorio comune, vestite, e cinte, ciascheduna da per sè nel suo letto, e quello della Badessa in tal luogo, che possa vedere tutti quelli dell'altre Monache, senza impedimento alcuno, potendosi fare.

„ Dalla Pasqua di Resurrezione fino alla Natività della Madonna, le Monache, se vorranno, possono dormire dopo mangiare fino all'hora di Nona, e quelle, che non ne havranno bisogno, si diano all'orazione, ò meditazione, ò vero ad altra quieta, e pia opera, e sia lecito à ciascheduna di tenere un pagliariccio pieno di fieno, ò paglia, e capezzale, ò cuscino pieno di paglia, ò di lana, e sempre di notte si conservi in Dormitorio una lampada accesa.

Costituzione VIII.

Dello stare in Dormitorio.

1 IL letto adunque della Monaca sia un saccone pieno di paglia con una tela sopra grossa da poterla mutare, e lavare per politezza, con capezzale parimente ripieno di paglia, ò lana, con sua foderetta da mutarsi, con coperte di lana, quante bastino. Resti però in arbitrio della Badessa concedere matarazzi di lana sopra il saccone, havendo riguardo alla debolezza delle complessioni.

2 Habbiano le cortine, ò padiglioni intorno, sì per l'honestà, non usandosi in questo nostro Monastero Celle distinte, sì anche acciocchè possa ciascheduna più liberamente esercitarsi nelle orazioni, ed altri spirituali esercizj.

3 Espressamente si prohibisce il dormire accompagnate. Niuna vada à ragionare coll'altra nell'hora della dormizione. Le Monache più giovani non habbiano i letti una appresso l'altra, ma

ma fieno mescolate colle più antiche.

4 Se non bastasse il luogo del Dormitorio al numero delle Monache, e bisognasse valersi di altro luogo appartato, non dormano ivi meno di tre.

5 A niuna sia lecito mutare il luogo à se deputato, ò vero cambiarlo con alcuna altra.

6 Non essendo in questo nostro Monastero l'uso di dormire vestite, e cinte: perche nondimeno dalle Istruzioni appare, che vi fosse ab antico; chi haverà complessione da farlo, le sia permesso: Chi vuol seguitare l'uso, che hà trovato, tenga almeno pendente dalle spalle, e dal petto uno scapulario del suo habito, piccolo quanto cuopra le sudette spalle, e petto, usandolo à tenere anche i secolari per divozione degli habiti santi delle Religioni.

7 In luogo patente del Dormitorio arda continuamente una lampada di notte, come nella Santa Regola.

C A P. VI.

Della Regola.

Come hanno da dir l'Officio Divino.

„ NEll'Officio Divino, nel quale si hà da lodare il Signore di
„ giorno, e di notte, quest'ordine si osservi. Quelle, che
„ sanno leggere, e cantare dicano l'Officio, secondo il solito, de'
„ Frati Minori, con gravità, e modestia. Quelle, che non sanno
„ leggere, dicano ventiquattro volte il Pater noster al Matutino,
„ alle Laudi cinque; ed à tutte le altre hore sette volte per ciascheduna hora: al Vespro dodici volte: à Compieta sette. Per gli
„ Morti dicano al Vespro sette Pater noster col *Requiem æternam*,
„ ed à Matutino dodici volte, nel tempo, che le Monache dicono
„ l'Officio in Coro. Quelle, che per giusto impedimento non
„ possono dire le Hore Canoniche, le dicano poi per Pater noster,
„ come fanno le altre, che non sanno leggere.

Costituzione IX.

Intorno all'Officio Divino, ed alla Messa.

1 NOn essendo in questo nostro Monastero l'uso di levarsi la notte à Matutino, ma di recitarsi la sera dopo Compietà,

 si os-

si osserverà la tabella, che aggiugneremo nel fine.

2 Tutte le Monache (sonato il solito segno) intervengano in Coro all'Officio Divino, così al Matutino, come à tutte le altre Hore Canoniche, ed Orazione mentale. E la Badessa habbia diligentissima cura, che detta Orazione, ed Officio si reciti adagio, con divozione, e ad hore, e tempi deputati; ma se alcuna Monaca sarà inferma, ò legittimamente impedita, ò d'età grave sopra li settant'anni, la Badessa in questi casi, secondo la sua coscienza, possa con queste tali dispensare.

3 Chi anderà al Divino Officio, ò alla Messa tardi, s'inginocchi, e baci la terra, ed indi non si levi senza il solito segno della Badessa.

4 Non ardirà alcuna Monaca, mentre si dice l'Officio, ò si ascolta la Messa, ragionare, ridere, ò far altro, che non convenga. Chi contrafarà sia penitenziata ad arbitrio della Badessa.

5 Ciascheduna Monaca stia nel suo luogo della Professione, ò probazione, mentre si recita il Divino Officio, nè ardisca mettersi appresso la discepola, nipote, attinente, ò altra, sotto qualsivoglia pretesto. E per levare ogni contesa di precedenza: trà le Novizze quella preceda, che fù prima vestita; e trà le Professe quella, che prima havrà fatto professione, senza haver alcun'altro riguardo di età, ò simile. Facendosi altrimenti, la Monaca, che sarà andata à quel luogo, che non le conviene, subito avvertita ritorni al suo luogo, e baci tre volte in terra in mezzo del Coro. E quest'ordine di sedere, ò stare si osservi in ogni luogo, dove le Monache si adunassero insieme. Se poi nel Coro fosse necessario, che la Novizza, per essere istruita, debba stare vicina alla Maestra, la Badessa il permetta infinattanto, che sarà istruita.

6 Ciascheduna nel recitare il Divino Officio faccia l'uffizio suo, e la parte, che le tocca: se no'l farà, ò ricuserà di ubbidire, la Prefetta del Coro faccia la disciplina per un *De profundis*.

7 Non sonando la Sagrestana alle debite hore, e tempi l'Officio Divino, sia corretta dalla Madre Badessa, e non emendandosi sia penitenziata.

8 Niuna ardisca partirsi dalla Messa, se non per urgente cagione, e con licenza della Badessa, ò d'altra, che sarà in suo luogo. Se sarà in giorno di festa comandata, chi contrafarà faccia la disciplina per un *Miserere*: in altri giorni mangi in terra in Refettorio ciascheduna volta, che errerà. E partendosi dall'Officio, oltre alla disciplina, rimetterà sempre quell'Officio, che lascia. Chi lascerà tutto l'Officio Divino, faccia la disciplina per un *Mise-*

rere, e senza piatanza; e rimetta l'Officio. Chi non si trovà qualche Hora Canonica, la rimetta, e mangi in terra.

9 In quanto al cantare, essendo questo permesso dalla S. Regola dee osservarsi regolatamente. La Regola sarà.

1 Tutte le feste di prima Classe.
2 Tutte le feste de'Santi dell'Ordine.
3 La Settimana Santa.
4 La festa dell'Invenzione della S. Croce.
5 La funzione della Badessa.
6 Tutte le funzioni sagre di professione, e di consegrazione.
7 Nell'esposizione del SS. Sagramento.
8 In tutte le feste della Beata Vergine Maria.

Costituzione X.

Della Confessione, e Comunione.

Della graticella del Confessionario, e del finestrino della Comunione.

1 NElle antiche istruzioni di questo nostro Monastero, benche da niuno de'nostri Predecessori confermate, è scritto: *Ogn'una si guardi dal troppo parlare, tanto più, perche si communicano ogni giorno.* Chi tenesse questa usanza, sarebbe lodevol e, accompagnata però dal consiglio del Confessore.

2 Noi habbiamo trovato, che alcune lo praticano due volte la settimana, e sarebbe conveniente, che tutte una volta la settimana si cōfessassero, e comunicassero, perche là dove il Sacro Concilio di Trento dice almeno una volta il mese, non esclude la santa consuetudine di più volte il mese. Onde trovando noi, che prima faceasi cotidianamente, dopo due volte la settimana, lodiamo, che almeno una volta la settimana si faccia la confessione, e comunione, oltre agli altri giorni, ò feste consuete.

3 Chi non si confesserà, e comunicherà almeno una volta il mese, secondo il Sacro Concilio, dica la sua colpa in Refettorio, ed un *Miserere* ginocchioni.

4 Niuna Monaca (eccetto le Rotaje, e Portinaje per occasioni concernenti l'uffizio loro) nel giorno della Comunione si accosti al Parlatorio per parlare co'secolari, se non per urgente necessità, e sempre con licenza della Badessa. Chi contrafarà sia dalla medesima Badessa penitenziata.

5 Si

5 Si accomodi in modo la graticella, ò lamina del fineſtrino della Confeſſione con buchi ſpeſsi, e minuti, e ben' aggiuſtata nel muro, che per eſſa non ſi poſsa, nè vedere chi ſi confeſsa, nè ſtendere coſa alcuna per le fiſſure; nè ſi dia mai licenza per eſſa di ragionare, ò trattare con ſecolari, e così anche per lo fineſtrino della Comunione, ſotto pena à chi contrafarà d'eſſer priva del parlatorio per trè meſi,e per un'anno della voce attiva,e paſſiva,ed alla Badeſſa della ſoſpenſione del ſuo uffizio à beneplacito del Veſcovo, ò del ſuo Vicario, per gli quali non s'intende fatta detta proibizione.

6 Si faccino gli ſportelli con ſerrature, e chiavi nelle fineſtrelle non ſolo della Confeſſione, ma anche della Comunione, così di fuori verſo la Chieſa, quali tenga il Confeſſore, come di dentro, quali tenga preſſo di ſe la Badeſſa, e non li tenga mai aperti, ſe non ne'tempi ſoliti, e quando ſarà avvertita d'altro biſogno ſtraordinario.

7 La fineſtrella della Comunione, che ſuole aprirſi tutta (levandoſi la ſola intera pietra, che contiene detto ſportellino) per la Conſagrazione delle Monache, finita queſta, ſi ſerri, e fabbrichi ſubito di fuori.

8 Lo ſportello della Rotella della Chieſa, per cui ſi porgono le coſe neceſſarie alla Meſſa, habbia la ſua ſerratura di ferro, e la chiave ſi conſervi dalla Badeſſa.

9 Dee la Badeſſa, ogni volta, che non le ſarà aſſegnato il Confeſſore ſtraordinario per lo Monaſtero, chiederlo da ſe ſteſſa due, ò tre volte l'anno, ſecondo l'ordine del Sacro Concilio di Trento. E tutte le Monache ſieno tenute andare al detto Confeſſore ſtraordinario, ancora quelle, che non ſi voleſſero confeſſare, e la Badeſſa ſarà la prima per dar'eſempio à tutte le altre.

10 Entrando il Confeſſore ordinario, ò ſtraordinario dentro la Clauſura per confeſſare, ò comunicare le Monache; entri ſempre colla Cotta, e Stola, e ſia ricevuto da due Monache più vecchie, à ciò deputate, nella porta della Clauſura del Monaſtero, oltre alla Badeſſa, dalle quali ſia condotto ſino alla Monaca inferma, ſenza divertire altrove per curioſità; e ſino, che l'inferma ſi confeſſerà, ſi ſcoſtino tutte, ma però in luogo patente, ed honeſto, talmente, che poſſano vedere bene il Confeſſore, e la Monaca inferma. E le medeſime l'accompagneranno nell'uſcire del Monaſtero per la medeſima via, ſenza mai laſciarlo ſino alla detta porta della Clauſura.

CAP.

C A P. VII.

Della Regola.

Degli esercizj delle Monache.

„ SE alcuna ve ne sarà fra le più giovani, ò maggiori di buona
„ habilità, la Badessa l'haverà da fare insegnare, dandole una
„ discreta Maestra, che l'istruisca così nel canto, come nel dir
„ l'Officio divino. Le Sorelle Serventi si habbiano da occupare
„ in cose utili, ed honeste nelle hore, e luoghi deputati, come si
„ ordinerà; e questo con quella Regola di prudenza, che da se
„ sbandisce l'ozio, tanto dannoso, acciocchè non estingua lo spi-
„ rito della orazione, e della divozione, al quale tutte le altre co-
„ se temporali hanno à servire. E perche ogni cosa comodamente
„ dee esser comune à tutte le Monache per l'obbedienza di que-
„ sta Religione, si proibisce il dire, che alcuna cosa sia sua, e
„ guardisi con ogni diligenza, che non s'introduca alcuna pro-
„ prietà, ed atto di avarizia per cagione di tali esercizj, e lavo-
„ ri; nè del premio per essi ricevuto si usi alcuna specialità no-
„ tabile.

Costituzione XI.

Intorno a' detti esercizj.

1 SE bene si ricevono le Serventi per gli esercizj del Monastero, alli quali queste debbono essere assidue; non perciò ad imitazione di S. Francesco, e di S. Chiara doveranno le Monache fuori del tempo del Coro, non isdegnarsi di fare ogni sorte di esercizio, benche humile, e basso, come di lavare scudelle, e simili, nel che non lasci di esercitarle la Badessa, alla quale spetta distribuire gli uffizj del Monastero, secondo, che giudicherà opportuno per servigio di Dio, e beneficio del Monastero.

2 Niuna Sorella stia oziosa, acciocchè il demonio la trovi sempre occupata: Ne' giorni festivi, ori, legga, mediti, e serva alle inferme: ne' feriali, ò attenda a' servigj della comune utilità, ò nel lavoratorio stia à cucire, filare, tessere, ò pure serva alle inferme.

Costituzione XII.

Circa al Refettorio.

1 TUtte le Monache, sonato il solito segno della tavola, vadano al Refettorio senza farsi aspettare, per ritrovarsi alla benedizione della mensa, che si farà colle solite cerimonie della Religione, dopo la quale entrino tutte insieme à tavola. Chi non si troverà alla detta benedizione dal principio, stia prima in piedi al resto della benedizione, e poi s'inginocchi in mezzo al Refettorio, e non si levi se non fatto il segno dalla Badessa.

2 Entrate à tavola, tutte si accomodino al suo luogo, secondo l'ordine della Professione, nè ardisca alcuna mettersi appresso la Nipote, Sorella, ò altra Suora fuori del suo legittimo luogo. Chi contrafarà sia penitenziata dalla Badessa, la quale in questo non debba dispensare.

3 Mentre si mangia, si osservi il silenzio, ed una continuamente leggerà alla mensa con alta, ed intelligibile voce, nel solito luogo, libri spirituali à ciò determinati, e non à gusto di chi legge, acciocchè la lezione sia seguita; e ciascheduna legga, quando le tocca, se per giuste cagioni non sarà dispensata dalla Badessa, sotto pena di fare ogni volta una disciplina in Refettorio. Tutte le altre Monache, mentre si legge, attenderanno à cibare non solo il corpo, ma ancora l'anima, colla divota lezione, che sentiranno: e non sarà lecito ad alcuna di parlare, se non per cosa importante, e con bassissima voce, e con brevità, e più tosto con cenni, manifesti il suo bisogno alle Sorelle Serventi. Chi contrafarà, subito fattole cenno dalla Badessa, si levi in piedi, e così stia fino al fine della mensa; ma rispondendo alla Superiora, che la riprenderà, si levi dalla mensa, e mangi in terra.

4 La Badessa sola possa in qualche occasione (se ben di raro) dispensare il silenzio; nel quale caso si parli con ogni modestia religiosa.

5 A ciascheduna Monaca si dia à tavola quanto pane le bisogna, e così ancora in vasi comuni si metta il vino, temperato con acqua, secondo quella honesta sobrietà, che alle Vergini Spose di Christo conviene, tenendo ciascheduna per se sola il bicchiere, ò la tazza da bere. Della piatanza si dia à ciascheduna Monaca la sua porzione divisa in un piatto separatamente, e delicatamente. Si proibisce espressamente l'abuso di dare le parti del pane,

ne, e del vino, sotto pena alla Badessa d'essere sospesa dal suo uffizio per fino, che si levasse tale abuso, ed alle Monache, che lo facessero, non consenziente la Badessa, di una disciplina in Refettorio.

6 Niuna ardisca levarsi da tavola, se non dapoi, che saranno rese le grazie; il che si faccia in fine della mensa, dandosi tempo cō carità alle vecchie,ed alle altre,che fossero più lēte nel mangiare. Quella, che havrà finito di mangiare con modestia,e pazienza religiosa aspetti nel suo luogo, finche finiscano le altre, senza fare menomo motivo d'impazienza; e facendolo, ò dicendo cosa per la quale si offendano le altre, che mangiano, stia ginocchioni in mezzo del Refettorio fin'al fine, e poi baci li piedi à quella, che scandalizzò.

7 Havendo necessità alcuna Monaca di levarsi da tavola, la Badessa le dia licenza, ò altra, che stia in luogo della Superiora. Chi senza tale licenza si partisse per errore, mangi in terra nel Refettorio la mattina seguente. Chi si partisse per dispregio, faccia la disciplina due volte,e ne domandi perdono in pubblico alla Superiora, alla quale disubbidì.

8 Le Monache inferme s'astengano d'andare alla mensa comune, finche affatto sieno risanate; mangino però nel luogo deputato alle inferme fino che dalla Badessa si darà loro licenza di andare al Refettorio comune: ed alla loro mensa, essendo più inferme, si legga qualche spirituale lezione per quel poco, che si potrà.

9 Tutte le penitenze ordinate da farsi nel Refettorio, si debbono intendere alla presenza delle Monache in tempo di mangiare.

C A P. VIII.

Della Regola.

Del Silenzio, che hanno da osservare le Monache.

„ IL Silenzio continuamēte si osservi, ed in tal modo, che nè frà „ di loro, nè con altre persone, loro sia lecito parlare senza „ licenza; eccetto quelle, che hanno qualche uffizio, ò che atten„ dono à qualche opera, che non sia possibile farsi con il silenzio: „ à queste sia lecito di parlare, ma solo di quelle cose,che all'ope„ ra, ed uffizio loro appartengono, dove, quando, e come parerà

 alla

„ alla Badessa. Le Monache deboli, ed inferme, e quelle, che ser-
„ viranno, potranno parlare per l'infermeria, per bisogno, e ri-
„ creazione dell' inferme. Nelle feste doppie, e solennità degli
„ Apostoli, ed in alcuni, che parerà alla Badessa, in certo luogo
„ assegnato per questo, dall'hora di Nona fino à Vespro possano
„ tutte parlare di N. S. Giesù Christo, della solennità di quella
„ festa, degli esempj de'Santi, e dell'altre cose lecite, ed honeste.
„ Dall'hora di Compieta fino all'hora di Terza, senza cagion le-
„ gittima, la Badessa non dia licenza di parlare: ed in altri tem-
„ pi, e luoghi sia bene avvertita per qual cagione, dove, quando,
„ e come dà licenza alle Monache di parlare; acciocchè la Rego-
„ lare osservanza (la quale non poco dipende dal silenzio, che per
„ culto, ed opera di giustizia si serva) per nessun modo si rilassi.

Costituzione XIII.

Intorno al Silenzio.

1 ESsendo il Silenzio fedele guardia dello spirito conceputo, tutte le Monache esattamente l'osservino, secondo il prescritto della S.Regola, come cosa molto necessaria à conservare la carità religiosa.

2 La Superiora singolarmente v'invigili, la quale però potrà tal volta nel tempo, e luogo del lavoro, dopo qualche lezione spirituale, concedere un poco di discorso, e conferenza per cavarne maggior frutto, e di qualche altra cosa lecita, ed honesta, con carità, e modestia. Similmente ogni altra volta, che le paja, lo richieda la carità, in riguardo di sollevare le Monache da qualche indisposizione, ò malinconia: ed introducendosi (che Dio non voglia) qualche discorso poco lecito, ò contra la carità, sia obbligata la maggior di quelle, che vi sono presenti, à prohibire simile discorso, ed imporre silenzio: il che non facendo, dalla Superiora possa esserne mortificata, e da Dio à lei ne sarà attribuita la maggior colpa.

3 A quel discorso, che nelle feste ammette la S. Regola, per farlo con maggior frutto, si anteponga qualche lezione spirituale, ò Vita de'Santi, che serva per oggetto di detto discorso.

4 Prima di dispensare il silenzio, com'è detto, sempre vi preceda la licenza della Badessa, colla parola *Benedicite*: alla quale humilmente si risponda da tutte: *Deus*.

5 La sudetta licenza di parlare potrà anche dare la Badessa

dopo

dopo mangiare, tanto la mattina, quanto la sera, per lo spazio di un'hora, eccettuati li giorni di digiuno formale, ne'quali non conviene dispensare il silenzio, se non nel tempo dell'Avvento, e della Quaresima, nel quale, per la continuazione, sia lecito (oltre alla Domenica) dispensarlo tre giorni della settimana in ricreazione delle Monache: Essendo molto conveniente in tali giorni di digiuno vivere con ogni maggior circospezione, e mortificazione di tutti i sentimenti.

6 A quelle, che romperanno il Silenzio (fuori che quando saranno dispensate) non tralasci la Badessa d'ingiungere penitenze salutari, come nelle altre trasgressioni, e negligenze.

7. Appartiene molto alla virtù del Silenzio, non solo tacere in parola, ma eziandio in iscritto li fatti delle Monache fuori del Monastero a'secolari, cosa, che non succede senza danno, e scandalo. Per rimediare à tale disordine, comandiamo sotto pena della Divina indignazione, e maledizione, che niuna Monaca riveli li difetti del Monastero, e delle Monache à qualsivoglia persona fuori del Monastero, ancorche fosse Padre, Madre, Fratelli, ò altri parenti, salvo che al Confessore, ed al Prelato per rimediarci. Innoltre palesando sotto qualsivoglia pretesto li fatti del Monastero pubblici, ò segreti à persone di fuori del Monastero, ogni volta ne dica la colpa in Capitolo, digiuni un giorno in pane, ed acqua, e sia privata dell'entrare nel Capitolo colle altre per detto tempo.

C A P. IX.

Della Regola.

Del modo di parlare.

„ Affatichinsi le Monache in santi, ed honesti esercizj, e reli-
„ giose creanze, e quando alcuna persona religiosa, ò seco-
„ lare di qualunque dignità si sia, vorrà parlare ad alcuna Mona-
„ ca, si dica prima alla Badessa, e se ella la concederà, vada quella
„ tale al Parlatorio accompagnata almeno da due altre Mona-
„ che, che stiano sempre con essa, ed odano ciò, che si ragiona:
„ nè possa in niun modo alcuna parlare alla ferrata, senza la com-
„ pagnia di due Monache deputate dalla Badessa: Avvertano
„ bene le Monache, che haveranno à parlare con persona secola-
„ re, che non si dilatino in parlamento inutile, e vano, nè si
„ trattengano molto tempo in quel luogo, e questo sia interamen-

„ te osservato. Quando dentro il Convento alcuna Monaca si ha-
„ verà da confessare, non lo faccia, che non ve ne sieno due altre
„ almeno ritirate in parte, che possano vedere il Confessore, e
„ quella che si confessa, e che esse sieno da loro viste. Questo mo-
„ do, e legge di parlare sia osservato dalla Badessa ancora, per
„ vietare à tutte l'occasioni di mormorare; intendendo però, che
„ possa parlare colle sue Monache in tempo, e luogo, che le pare-
„ rà conveniente.

Costituzione XIV.

Intorno al parlare.

1 OGni volta, che sarà stata data licenza di parlare à qualche Monaca con qualsivoglia di fuori del Convento nel parlatorio, vi assista almeno una Monaca discreta, e prudente per ascoltatrice (detta Zelosa dell'Ordine in questo nostro Monastero) della cui elezione si dirà à suo luogo, ed anche la Ruotaja, non essendo lecito ad alcuna di parlare con persone di fuori senza l'assistenza dell'ascoltatrice, e della Ruotaja, ò di due ascoltatrici, come ordina la S. Regola, le quali sentano quanto si discorre: e sentendo discorrere di cose non lecite, habbiano autorità, e debbano licenziarle dal parlatorio, siccome se troppo si distendessero in discorsi non necessarj.

2 Ogni volta, che dovrà parlare la Badessa (se non fosse col Confessore, ò col Vescovo) habbia in sua compagnia alcuna delle Anziane; e senza bisogno ella pure s'astenga dal parlatorio per buon'esempio delle altre.

3 Circa all'ingresso del Confessore si osservi quanto ordina la S.Regola, e da noi si è ordinato nella Costit. 10. della Confessione, e Communione num. 10.

C A P. X.

Della Regola.

Del digiuno, e dell'astinenza delle Monache.

„ LE Monache tutte, e quelle, che servono, salvo le inferme,
„ digiunino dalla Natività della Madonna sino alla Resur-

rezio-

„ rezione del Nostro Signore, eccetto le Domeniche, e nel giorno
„ di Natale. Dalla Resurrezione fino alla Natività della Madon-
„ na sieno obbligate di digiunare li Venerdì, astenendosi in ogni
„ tempo di mangiar carne fuori, che le inferme, si permetta però
„ alla Badessa dispensare quelle, che saranno in necessità, come
„ conoscerà convenire alla debolezza loro. Possano nondimeno
„ mangiare ova, cacio, ed altri latticinj, fuorche dal principio
„ dell'Avvento fino alla Natività del Signore, e dalla Domenica
„ di Quinquagesima fino à Pasqua, ed ancora i Venerdì con gli
„ altri giorni di digiuno ordinati dalla S. Chiesa, ne'quali non
„ mangeranno le dette cose. Colle Sorelle Serventi possa però la
„ Badessa con misericordia dispensare sopra il detto digiuno, ec-
„ cettone nell'Avvento, e ne'Venerdì. Possa dispensarsi ancora
„ nel detto digiuno colle deboli, e con quelle di poca età, e me-
„ desimamente colle molto vecchie, secondo che vedrà convenien-
„ te alla fiacchezza loro.

Costituzione XV.

Circa al medesimo digiuno, ed astinenza.

1 IL digiuno della Quaresima, dell'Avvento, e de'Venerdì, e delle altre vigilie comandate da S. Chiesa, si faccia dalle Monache con ogni maggiore osservanza, astenendosi da carne, ova, e latticinj, con una sola refezione circa all'hora di mezzo giorno: permettendosi però per la humana debolezza à chi havrà bisogno la sera prendere un poco di pane, ò qualche frutto, purche in tutto non si passi la quantità di quattro, ò cinque oncie, ò sei al più, e beverà una, ò due volte al più per un poco di collazione.

2 Rese poi le grazie si ritireranno tutte con silenzio a'loro esercizj, non permettendosi in tali giorni la dispensa del silenzio, ordinato dalla S. Regola, come si è detto nella Costituzione 13. num. 5.

3 Negli altri digiuni poi della S. Regola fuori de'sopradetti di precetto, possa la Badessa dispensare, che si facciano con ova, e latticinj, e tre giorni della Settimana, oltre alle Domeniche, possa anche mangiarsi carne à pranzo; ma la sera non si darà cosa alcuna cotta, bensì la collazione un poco più lauta, come sarebbe un'insalata, una fetta di cacio, frutti, e pane, e vino, secondo il bisogno, con che chiamerassi più tosto una certa astinenza, che digiuno.

4 Non

4 Non si dispensi regolarmente la carne due volte il giorno; se non ne'giorni di Natale, di Pasqua, e di Pentecoste; nel resto solo la mattina à pranzo.

C A P. XI.

Della Regola.

Delle Monache inferme.

„ Habbiasi quanto sarà possibile diligente cura, che benignamente, e con quel fervore di carità, che conviene, sieno
„ compiutamente servite le Monache inferme, così nelle cose del
„ vivere, secondo che l'infermità richiede, come in tutte le altre
„ cose necessarie all'infermità, provvedendole di letto separato
„ dall'altre, potendosi fare; acciocchè non confondano, e disturbano l'ordine delle sane.

Costituzione XVI.

Intorno alle Inferme.

1 Della elezione della Infermiera si parlerà à suo luogo, dove si tratta delle persone. In tempo però di pericolosa infermità procuri la Superiora di deputarvi anche altre, oltre alla Infermiera ordinaria, acciocchè in questi casi all'inferma non manchi mai l'assistenza di qualche Monaca, e più anche, bisognando.

Costituzione XVII.

Delle spoglie delle Monache defonte, e delle loro esequie.

1 Occorrendo, che alcuna Monaca muora, niuna Discepola, Sorella, Zia, Nipote, Parente, ò qualunque altra Monaca ardisca di attribuirsi, ò appropriarsi ne anche l'uso delle spoglie di detta defonta: ma tutto quello, ch'era destinato ad uso di detta Monaca, mentre visse, la Badessa lo pigli per uso comune del Monastero, ò cerchi di ritraerne il prezzo, con farne introito per lo stesso Monastero, ed applicarne parte in suffragj di Messe, ò limosina per l'anima della defonta. Questo però col consiglio delle altre Monache, non ostante qualsivoglia disposizione ultima, essendo

tale

tale disposizione nulla, e chi la facesse, morirebbe proprietaria, e dovrebbe come tale trattarsi dopo la morte, secondo la disposizione de'Sacri Canoni, e di altre Costituzioni Apostoliche contra le proprietarie.

2 Chi occultasse, occupasse, tenesse, alienasse alcuna spoglia della Monaca defonta, senza licenza della Badessa, nelli casi sudetti, sia punita come proprietaria, e non possa essere assoluta, se non dal Vescovo, fatta prima la debita restituzione, e nella medesima pena incorrano quelle, che havessero ajutato, e consigliato le sudette occupazioni, occultazioni, ed alienazioni, essendone seguito l'effetto, se non lo manifesteranno alla Badessa, ma fatta tale manifestazione, possano queste tali essere assolute dal proprio Confessore.

3 In quanto all'esequie, morta che sarà la Monaca, si accomodi nel modo, che conviene ad una Religiosa, e dicano l'Officio de'Defonti intorno al Corpo morto. S'inviterà per l'esequie il Capitolo della Cattedrale solamente, e per l'assoluzione Monsignor Vescovo, che non concederà di far sonare altra Chiesa, eccetto che la Cattedrale, ed il Monastero, benche i Parenti facessero istanza, che si sonasse ad altre Chiese, ricordevoli della santa povertà, tanto in vita, quanto in morte.

4 Dopo la sepoltura, la Madre Badessa sia sollecita di fare i suffragj per quell'anima, cioè di fare celebrare il più presto, che potrà, Messe cinquanta, e resti all'arbitrio prudente del Vescovo, della Badessa, e delle Discrete di aumentarle ne'casi particolari.

C A P. XII.

Della Regola.

Della Porta del Monastero, e sua guardia.

„ Sia solamente una porta nel Monastero per entrare nel Chio-
„ stro, ed uscire quando bisogna, alla custodia della quale sia
„ deputata una delle Monache più discrete, timorata di Dio, e di
„ matura età, la quale habbia così buona cura delle chiavi, che
„ mai non venga aperta la porta, che di sua propria mano, ò dal-
„ la sua Compagna, da esserle deputata dalla Badessa, con altra
„ chiave simile, la quale faccia l'uffizio suo, quando la Compa-
„ gna sarà occupata. Avvertendo ambedue di aprir la porta
„ meno, che sarà possibile, nè aprano ad ogni persona, che batta;

ma

„ ma solo à quelli, che possono entrare nel Monastero per gli biso-
„ gni delle Monache.

„ Nè sia lecito ad alcuno di parlare, se non alla Portinaja, e
„ delle cose, che appartengono all'uffizio suo, e se in alcun tempo
„ per far qualche cosa necessaria al Monastero bisognerà introdur
„ persona di fuori, provveda la Badessa con ogni diligenza, che
„ nel tempo, che si farà l'opera, sia deputata un'altra Monaca
„ idonea per Proguardia della porta, la quale non lasci entrare
„ se non le persone, che bisognano per far quella opera, e le Mo-
„ nache allora, e sempre con ogni studio guardino quanto più
„ sarà possibile, di non esser viste dalle persone, che sono entrate.

Costituzione XVIII.

Circa alla Porta del Monastero, e sua guardia.

1 Sia la Porta del Chiostro forte, e doppia di legname, e con tre serrature, due di fuora, ed una di dentro. Aprendosi vi sia presente di fuori la persona deputata à questo servigio. E la Rotaja faccia cinque segni colla Campanella, acciocche avvicinandosi la Portinaja per aprire, tutte le Monache, le quali ivi forse si troveranno, si ritirino per non essere vedute.

2 Si serri la porta la sera al tramontar del Sole per mano della Badessa, e questa impedita, per mano della Vicaria; nè s'introduca mai persona alcuna dentro la Clausura, che non habbia mostrato prima la licenza in scritto dal Vescovo, la quale licenza si de' riconoscere dalla Badessa.

3 Si osservi innoltre quanto si é detto nella Costit. 4. intorno alla Clausura, e quanto si dirà nell'uffizio della Portinaja.

C A P. XIII.

Della Regola.

Della Ruota, e della sua guardia.

„ E Perche non vogliamo, che detta Porta si apra, se non per
„ quelle cose, che per la Ruota, ò altro decente luogo non si
„ possono rimettere in Monastero, comandiamo, che in ciasche-
„ dun Monastero nel muro di fuori si faccia una Ruota forte di
„ conveniente larghezza, ed altezza, ma tale però, che per essa
non

,, non possa nè entrare, nè uscire persona ; e per essa sieno sommi-
,, nistrate tutte le cose, che sono necessarie alla Casa , così di den-
,, tro, come di fuori, essendo la Ruota acconcia in modo, che per
,, essa non possano veder le persone di dentro, nè di fuori , e di
,, ambe le parti vi sieno le porte forti, e sicure, che di notte , le fe-
,, ste, e nel tempo, che si dorme il giorno si serrino con serrature, e
,, chiavi, per la cui guardia, per ispedir quanto sarà bisogno di
,, dare, ò ricevere per detta Ruota , deputi la Badessa una Mona-
,, ca discreta, di maturità di costumi, gravità , zelante dell'honor
,, di Dio, e del Monastero, la qual solamente dia risposta ella, ò la
,, sua Compagna, che le sarà assegnata . Ed in tal luogo non sia
,, lecito ad alcuna persona di parlare , se non quando fosse occu-
,, pato il Parlatorio, ò per altra causa lecita , e ciò sempre con
,, licenza della Badessa : ma si faccia però rare volte , secondo il
,, modo di parlar di sopra limitato.

C A P. X I V.

Della Regola.

Del Parlatorio.

,, IL Parlatorio comune si hà da fare nel Chiostro più comoda-
,, mente, ed honestamente, che si possa , e sia di sufficiente ca-
,, pacità, accomodato con grata di ferro stretta,ed in tal maniera
,, inchiodata, che in niun modo si possa aprire . Sia ancora que-
,, sta medesima lastra, ò rete di ferro fortemente guarnita , per di
,, fuori di chiodi di ferro distesi colla punta acuta, e posti in con-
,, veniente distanza, alla quale sia attaccata dalla parte di dentro
,, una tela nera, acciocchè le Monache non possano vedere , nè es-
,, ser vedute . A niuna persona sia lecito parlare in quel Parlato-
,, rio da Compieta, che s'havrà à dire ad hora competente , fino
,, all'hora di Prima del giorno seguente , nè quando mangiano le
,, Monache, nè quando dormono l'Estate , nè quando si celebra la
,, festa,se non fosse per cagione di tanta necessità,che non si potesse
,, differire ad altro tempo . Quando ne'tempi concessi alcune
,, Monache havranno da andare à parlare in quel luogo,parlando
,, con ogni temperanza, e maturità, brevemente si spedischino.

CAP. XV.

Della Regola.

A chi, e come sia lecito entrare nel Monastero.

„ QVanto all'entrata delle Persone nel Monastero espressamen-
„ te comandiamo, che non mai la Badessa, e le sue Monache
„ permettano, che entri dentro la loro Clausura persona alcuna
„ Religiosa, nè secolare di qualsivoglia stato, e dignità si sia; nè
„ ad alcuna persona sia lecito di entrare, se non à quelli, a' quali
„ sarà concesso dalla Sede Apostolica, ò dall'Ordinario, per ne-
„ cessità del Monastero, eccettuando il Medico per cagione di no-
„ tabile infermità, ed il Chirurgo quando sarà bisogno. Potran-
„ no anche entrare alcune persone per ismorzare il fuoco, ò quan-
„ do cadesse la Casa, ò per altro pericolo, e travaglio importan-
„ tissimo, ò vero per difesa del Monastero da persone violente, ò
„ per cagione di qualche opera, la quale nō possa farsi da fuori, e
„ però sia necessario d'entrar dentro: finita tal'opera, ò scorso il
„ bisogno, escano fuori senza punto tardare, ed à niuna persona
„ sia lecito mangiare, ò dormire dentro la Clausura.

CAP. XVI.

Della Regola.

Della Badessa, e suo uffizio.

„ NElla elezione della Badessa studinsi le Monache di eliggere
„ tale persona, che risplenda per virtù, ed avvanzi le altre
„ in santi, ed esemplari costumi, e che in tutte le cose segua la Co-
„ munità, acciocchè invitate le Monache dal suo esempio, diven-
„ tino à lei soggette, ed obbediscano più per amore, che per ti-
„ more. La Badessa, che sarà eletta, si spogli di tutte le singolari
„ affezioni, acciocchè non accada, che amando alcune, si scanda-
„ lizzino tutte le altre. Consoli le afflitte, ed ajuti le tribulate,
„ acciocchè mancando il rimedio delle consolazioni, non s'in-
„ troduca per lo signoreggiare la disperazione nelle necessità. Vi-
„ siti, ed emendi con humiltà, e carità le sue Sorelle, non coman-
„ dando cose contrarie alla lor anima, ed à questa forma di pro-
„ fessione. Non sia leggiera, e facile nel comandare, per non
por-

„ porgere inconſideratamente laccio di peccato per l'indiſcre-
„ zione del ſuo procedere; e tutto il tempo, che durerà in uffizio,
„ ſia da tutte diligentemente obbedita. Una volta almeno la ſet-
„ timana ſia obbligata tener Capitolo alle ſue Monache per am-
„ monizioni, ordinazioni, e loro riformazioni, nel qual Capitolo
„ con miſericordia imponga loro conveniente penitenza alle col-
„ pe, e pubbliche negligenze, e difetti. Comunichi con loro tut-
„ te quelle coſe, che occorrerà trattarſi per lo profitto, ed utilità
„ del Monaſtero, perche molte volte rivela il Signore quello, che
„ è meglio, alle minori. Non faccia gran debiti, e queſto con
„ conſenſo di tutte le Monache, quando ve ne ſarà manifeſta ne-
„ ceſſità. Dia ancora conto, almeno ogni tre meſi, delle coſe, che
„ haverà ricevute, e ſpeſo, alla preſenza di tutto il Capitolo, ò al-
„ meno di quattro Monache à ciò deputate. Ordini, e faccia tut-
„ te le Officiali del Monaſtero di conſiglio, e conſenſo di tutte le
„ Monache, ò della maggior parte di eſſe. Tenga, ed uſi il ſug-
„ gello, ſecondo l'ordine del Monaſtero, ed ogni lettera, che ſi
„ havrà da mandare da parte del Monaſtero ſia prima letta alla
„ preſenza di tutte le Monache, ed approvata dalla maggior par-
„ te di eſſe, la faccia ſuggellare à viſta di tutte; e niuna Monaca
„ mandi, ò riceva lettere, che prima non ſieno viſte dalla Badeſ-
„ ſa, ò dalla Monaca à ciò da lei deputata, la quale leggala in ſua
„ preſenza. Studj la Badeſſa di riconciliare, e metter pace frà le
„ Monache, ſe alle volte ſuccederà qualche turbazione frà di loro.
„ E ſe alcuna Monaca con parole, ò geſti darà occaſione di ſcan-
„ dalo, ò turbamento alle altre, ſubito, innanzi che offeriſca le ſue
„ orazioni al Signore, con le ginocchia in terra dinanzi all'offeſa
„ humilmente le domanderà perdono, pregandola à voler ſuppli-
„ care il Signore, che le perdoni la commeſſa colpa, e quella, che
„ ſarà ſtata offeſa, ricordandoſi delle parole di Dio, che dice: Se
„ non perdonarete di tutto cuore, non perdonerà à voi il voſtro
„ Padre Celeſte: perdoni volentieri à quella, che le chiede perdo-
„ no dell'ingiuria fattale.

„ Ammoniamo tutte le Monache in Gieſù Chriſto Signor
„ Noſtro, che ſi guardino della ſuperbia, vanagloria, invi-
„ dia, avarizia, cura, e ſollecitudine di queſto Mondo, della de-
„ trazione, e mormorazione, della diſcordia, e diviſione, e da
„ ogni vizio, per cui poſſono diſpiacere à Dio, ed offender gli oc-
„ chi del vero Spoſo Gieſù Chriſto. Siano con gran diligenza
„ ſollecite à conſervare la purità interiore, ed eſteriore in tutte le
„ coſe alla preſenza del Signore, e ſtare ſempre frà loro unite in

„ amor fraterno, che è vincolo di perfezione ; acciocchè fonda„ te in carità possano entrare colle Vergini prudenti alle nozze
„ dell'Agnello Christo Giesù Nostro Signore.

Costituzione XIX.

Della Badessa, e del suo uffizio.

1 LA Badessa dovrà eleggersi dalle Monache professe, che hanno voce in Capitolo per scrutinio, e voti segreti al finestrino della Comunione, secondo il decreto del Sacro Concilio di Trento alla *sess*. 25. *cap*. 7. ed alla elezione dovrà concorrere la maggior parte de'voti, acciocchè sia canonicamente eletta, secondo la Bolla d'Eugenio IV. Non si elegga alcuna di età minore d'anni quaranta, e di otto anni di professione, e nõ essendovi di tale età, si può eliggere una, che ecceda l'età di trent'anni, e sia professa d'anni cinque, se il Vescovo vi consentirà.

2 La carica della Badessa durerà soli due anni, com'è scritto nelle antiche Istruzioni, e si pratica hoggidì nel nostro Monastero; e terminato il biennio non possa esser confermata, ò di nuovo eletta per l'altro biennio immediatamente seguente.

3 Prima di farsi la elezione (e riuscirà ottimo nella festa di S. Francesco a'4. di Ottobre, dovendosi fare la elezione a' 6. del mese) le Monache tutte si confessino, e comunichino à questo fine. Prima di cominciare lo scrutinio di tale elezione si legga con alta, ed intelligibile voce, che ogn'una possa ben sentire il soprascritto Capitolo XVI. della Regola. Ciascheduna procuri di eliggere la Badessa delle qualità, che richiede la Regola, sotto pena di gravissimo peccato, come nella Bolla d'Eugenio IV. oltre all'esser tenuta alli danni del Monastero per la sua mala elezione. Prohibiamo espressamente pratiche, doni, ò promesse per haver li voti favorevoli in tale elezione, la quale se sarà fatta con tali mezzi, dichiariamo di fatto esser nulla, e la Badessa così eletta inabile à tale uffizio.

4 La Badessa una volta la settimana, ed omninamente una volta il mese chiami à Capitolo tutte le Monache per sentire la colpa di ciascheduna in pubblico, e facci osservare quanto s'ordina nella Costit. prima circa all'Obbedienza. Finita la colpa ciascheduna Monaca possa proporre quello vorrà in Capitolo per salute spirituale, e temporale del Monastero, e delle Monache.

5 Eletta, e confermata Badessa, faccia nel primo Capitolo, secondo

condo la Regola, le nuove Officiali biennali, cioè la Vicaria, la Maestra delle Novizze, le Zelatrici dell'Ordine, l'Infermiera, la Portinaja, la Clavaria, ò Camerlinga, la Cellararia, la Sagristana, e le Linarie se vi è di bisogno; la Ruotaja, la Refettoraria, e l'Infermiera saranno mensali. Farà poi due volte l'anno la Spropria à tutte le Monache, siccome è detto nella Costit.2. num.5.

6 Dee la Badessa continuamente assistere nel Coro all'Officio Divino, e nel Refettorio alla mensa con tutte le Monache, e sempre nel luogo del suo uffizio. Non vada mai à dormire, se non dopoi, che tutte le Monache sono andate ciascheduna al suo letto, serrando à chiavi tutte le porte del Monastero, e dormitorio, quali tenga presso di se, ed una delle due della porta della Clausura dia alla Portinaja, che sarà di servigio, osservando quanto s'ordina in tutti li casi già detti per la Regola.

7 Guardisi la Badessa di racchiudere tutte le Monache in un luogo, ed essa andar sola per lo Monastero; perciocchè in tal caso di sospetto, e disturbo alle Sorelle, queste non sono tenute obbedirla in tal fatto. Ma quando havesse da fare qualche mortificazione alle Monache, ò qualche cosa necessaria per lo Monastero, lo faccia innanzi à tutte, come ordina la Santa Regola.

8 Quando per qualche errore sarà priva alcuna Monaca della voce attiva, ò passiva, la Badessa noti in un libro subito la Monaca, che haverà detta penitenza, e per quanto tempo; acciocchè occorrendo il caso di fare alcuna elezione d'Ufficiale, ò accettazione, ò Capitolo per altri negozj del Monastero, si sappia l'incapacità della Monaca penitenziata così in eliggere, come nell'esser eletta agli uffizj, ed anche in dare il suo voto per altre occorrenze.

9 In un'altro libro chiamato delle Novizze, noti tutte le accettazioni delle Monache in questo modo.

A dì . . . . del mese . . . . dell'anno . . . .
N. figliuola di N. fù accettata per Monaca.

Nello stesso libro, quando la accettata prenderà l'habito, si soggiugnerà

A dì . . . . del mese . . . . dell'anno . . . .
Suor N. prese l'habito della Religione, benedetto da Monsignor N. fù prima depositata la sua limosina dotale di ducati . . . . nella solita Cassa del Monastero, ò in manò del Signor N. sotto rogito di N. Not.ajo, &c.

10 In un'altro libro chiamato della Professione si noti la Professione di ciascheduna Monaca in questo modo.

A dì

A dì . . N. . del mese . . . . dell'anno . . . .
Suor N. fece la sua professione secondo la Nostra Regola, ed i decreti del Sacro Concilio di Trento, avanti à Monsig. Illustriss. N. Vescovo, ò Signor Vicario N.

Se prima si è fatta rinuncia de'beni patrimoniali à favore di alcuno si registri.

Se il deposito della dote fù investito, si registri nel libro de' Censi.

In questo libro si possono anche registrare le Congregazioni delle Monache.

11 In un'altro libro delle Officiali del Monastero si noti l'elezione della Badessa, e sue Officiali in questo modo.

A dì . . . . . del mese . . . . dell'anno . . . .
Fù fatta Badessa Suor N. professa secondo la Regola, ed il Sacro Concilio di Trento nel finestrino della Comunione alla presenza di Monsig. N. ò Signor Vicario N. la detta Madre col consiglio del Capitolo, fece le sottoscritte Ufficiali Suor N. Vicaria, &c.

12 In un'altro libro de'morti si noti il giorno, che ciascheduna Monaca morirà con quel di più, che occorresse di notabile nella morte di ciascheduna.

13 Tutti li sopradetti libri, nel modo sudetto notati, la Badessa propria doverà conservare nell'archivio del Monastero.

14 Finalmente la Badessa si studj essere di quelle qualità, che in essa richiede la Santa Regola, della quale con ogni diligenza dovrà procurare l'osservanza, ed in fine del suo uffizio un mese prima lo notifichi à Noi, ò al nostro Vicario, acciocchè avanti a' Deputati da Noi dia conto della sua amministrazione prima di eliggersi la nuova Badessa, altrimenti la vecchia Badessa non habbia voce attiva, nè passiva nella nuova elezione sudetta, così della Badessa, come delle altre Officiali.

15 In quanto all'uffizio della Badessa intorno al governo Economico ne parlaremo à suo luogo distintamente.

Costituzione XX.

Della Vicaria, e del suo uffizio.

1 POtendo accadere bene spesso, che la Badessa venga impedita nel suo uffizio dalle molte occupazioni del governo, ò dalla infermità, ò dalla grave età, in modo tale, che sia bisogno haver una, che in suo luogo, bene spesso rappresenti la sua persona,

na, e fostenga il suo peso; è necessario, che si eligga la Vicaria una delle più zelanti, e diligenti del Monastero; e perche in questo vi è l'uso di eliggersi Vicaria la prima più anziana, quest'uso s'intenda quando l'anziana non sia infermiccia, ò per altro inabile all'uffizio, perche in tal caso, dee eliggersi Vicaria quella, che siegua in ordine.

2 Dichiarando Noi grande inconveniente l'abuso di destinarsi una Monaca dalla Badessa à suo libito, quando occorre di essere impedita, per Vicaria, dovendosi praticare com'è detto, e non altrimenti.

3 L'uffizio della Vicaria sarà d'intervenire, e di trovarsi sempre nel Coro, e nel Refettorio colle Monache, ed in assenza della Badessa, ò essendo lei impedita, di far l'uffizio proprio della Badessa, alla quale ella dovrà obbedire, come le altre.

4 Dee ancor'ella essere riverita, ed obbedita la prima dopo la Badessa, non già perche sia capo, come la Badessa, ma perche è sua adjutrice per supplire dove essa non potesse; acciocchè una di loro si trovi sempre presente dove stanno le Monache nelli luoghi sudetti; ed anche nelle hore, e luoghi della ricreazione; e, morendo la Badessa, ella farà l'uffizio, e sosterrà il carico della Badessa fino che si farà la nuova.

5 Mancando, ò essendo negligente la Vicaria nel suo uffizio, si riprenda con carità.

Costituzione XXI.

Della Maestra delle Novizze, e del suo uffizio.

1 DEe la Badessa eliggere la Maestra delle Novizze, uffizio della quale sarà insegnare alle medesime, che non facciano la propria volontà, ma quella della lor Prelata, e della lor Maestra; che sopportino con allegrezza le riprensioni, correzioni, durezze, e fatiche della religione. Che non facciano giudicj, ma che ogni cosa interpretino in bene. Che non presumano, nè contendano con veruna Sorella, ma che sieno pronte ad ogni servigio vile, loro comandato nel Monastero per esercizio della mortificazione della propria volontà.

2 Insegni ancora alle Novizze, come hanno à dire la colpa in Capitolo, che vivano castamente, e puramente; che si guardino della proprietà, niuna cosa dicendo esser sua. Che vadano con gli occhi bassi, honorino le maggiori, e colle uguali sieno amorevoli.

Che sieno sollecite nel Coro, attendano all'ubbidienza. Che in ogni luogo sieno modeste, divote, e vergognose.

3 Avverta la Maestra, che le Novizze habbiano ogni giorno le cose necessarie; le ammaestrino nel Divino Officio, nell'osservanza della Regola, nell'orazione, e meditazione.

Costituzione XXII.

Delle Zelatrici dell'Ordine, e del loro uffizio.

1 ACciocchè il governo del Monastero proceda regolatamente, e con ordine, dee la Badessa eliggere due Sorelle, le quali sieno delle più zelanti dell'honor di Dio, e della osservanza Regolare, che in altri Monasterj chiamansi Discrete, ò Decane, ed in questo nostro, con nome più espressivo, Zelose, ò Zelatrici dell'Ordine, le quali debbono essere in età di quarant' anni.

2 L'uffizio loro sarà essere sollecite, che nel Monastero sia tenuta osservanza regolare, e che non si trasgredisca la Regola, avvisando le Sorelle de' difetti piccoli nell'assenza della Badessa, ed i difetti notabili alla stessa Badessa rappresentando; e quando le cose del Monastero non vadano bene, avvisandone lo stesso Monsignor Vescovo per rimediare.

3 Procurino, che sia servato il silenzio, ed habbiano cura di dare li segni della dormizione.

4 Queste habbiano la cura sempre di accompagnare quelli, che entrano nella Clausura, nè si aprirà mai la porta della Clausura, se non dapoi, che si troveranno presenti le sudette Zelatrici, le quali non si facciano aspettare, quando sono chiamate per tale effetto. E nell'accompagnare quelli, che entrano nella Clausura osservino quanto intorno à ciò si ordina nella Costituzione 4.

5 Una delle Zelatrici colla Ruotaja assisteranno à quella, che parla alla Ruota, per maniera, che vedano quella, che parla, e che possano sentire ciocchè si parla, come è detto nella Costituzione 14.

6 Non si dia licenza à niuna di parlare nel tempo del silenzio, mentre che si dice il Divino Officio, ed in finche si mangia, ò dorme, in tempo d'Estate, eccetto che se fosse per cagione necessaria.

Co-

Costituzione XXIII.

Delle Infermiere, e del loro uffizio.

1 TRà gli altri uffizj si deputi dalla Badessa una Monaca per Infermiera, che assista, e serva alle inferme tanto di giorno, quanto di notte, secondo il bisogno, avvertendo di deputare anche una Conversa, affinche l'ajuti in opera di tanta carità.

2 Niuna Monaca ardisca di andare nell'infermeria sotto pretesto d'infermità senza licenza della Badessa, e giudicio del Medico.

3 Niuna ardisca dimandare consiglio, ò parlare per qualsivoglia cagione col Medico, nè ricevere di fuori medicine, nè di farsi alcuno medicamento, senza licenza della Badessa. Chi contrafarà in alcuno delli casi sudetti dirà due volte li sette Salmi Penitenziali; e, non sapendo leggere, dirà due volte tutto il Rosario, e farà ancora maggior penitenza se il caso lo richiede.

4 L'inferme stiano con ogni religiosa modestia, ed honestà, ciascheduna nel suo letto, colle braccia, e petto, e corpo totalmente coperto, che non mostrino alcuna parte nuda; e parlando col Medico rispondano con ogni modestia, ed humiltà, con gli occhi sempre bassi, studiandosi di dare à tutti buon'esempio di patienza nel suo male. Non sieno moleste, nè impazienti nel dimandare, e stiano all'ubbidienza dell'Infermiera.

5 Subito, che dal male si sentono aggravate, scuoprano alla Badessa il male loro, e con licenza sua vadano nell'infermeria commune: e dal Monastero sia loro provveduto con ogni carità nel bisogno loro.

6 L'Infermiera sopporti con pazienza, e carità i difetti delle povere inferme: le tenga allegre, le ajuti à tempo, e loro parli sempre con carità, ed amore, e volentieri senta le loro necessità, e bisogni; e perciò di continuo assista, almeno una di loro. Sieno ben caute di non toccare mai le inferme nelli corpi nudi, e richiedendolo la necessità in qualche caso, ciò si faccia con ogni honestà. Sieno molto più avvertite di ajutarle spiritualmente, non facendo mancar loro li Sagramenti, importando più incomparabilmente la sanità dell'Anima, che quella del corpo. Al che dee essere vigilantissima la Badessa, la quale dovrà ogni giorno visitare le inferme, e sentire li loro bisogni, e ricordar loro quello, che sarà necessario per la salute dell'Anima più che del corpo, e provvedere ancora,

cora, che le Infermiere facciano con carità l'uffizio loro.

7 Se oltre all'Infermiere alcun'altra Monaca vorrà assistere nell'Infermeria per consolare le inferme, si permetta; ma non già ne'tempi dell'Officio Divino, Messa, Orazione, nè in altri tempi, che le Monache debbono tutte congregarsi per gli soliti esercizj comuni; se non lo richiedesse il bisogno, e la carità: ed in tal caso con licenza della Badessa.

Costituzione XXIV.

Della Portinaja.

1 SEcondo la S. Regola si debba eliggere dalla Badessa una Portinaja, la quale sarà di età matura, e della qualità, che la Regola vuole. Non apra mai la Clausura senza licenza della Badessa, nè per essa introduca quelle cose, che possono essere introdotte per la Ruota; nè introduca mai alcuna persona senza licenza del Vescovo, oltre à quella della Badessa, sotto quelle pene, che sono espresse nella Costituzione della Clausura.

2 Mentre fosse necessario per la fabbrica, ò altro bisogno, che gli Operarj spesso entrino, ed escano, la Portinaja stia sempre in guardia della porta, e la porta chiusa, aprendosi solo nell'atto di entrare, ed uscire.

3 Comandiamo ancora, che alla porta non si accosti altra Monaca, se non per solamente ricevere quelle cose, che non possono entrar per la Ruota; ma non mai per solamente parlare con chi si sia, ancorche fosse il Padre, e la Madre.

4 Osservi la Portinaja quanto di più si è detto nella Costituzione della Clausura. Quella, che sarà di servigio, tenga una delle due chiavi della porta della Clausura.

Costituzione XXV.

Della Ruotaja.

1 PErche i disordini, che nascono ne'Monasterj per lo più procedono dalle novelle, che entrano, ò escono da quelle con lettere, imbasciate, ò vani ragionamenti, che si fanno alle Ruote co'secolari, hà provveduto la S. Regola, che ogn'anno si debba eliggere dalla Badessa la Ruotaja.

2 L'uf-

2 L'uffizio ſuo ſarà di riſpondere à quelli, che vorranno parlare alle Monache, interrogando ciaſcuno con qual Monaca egli voglia parlare: avviſerà la Monaca, e queſta non calerà giù ſenza licenza della Badeſſa.

3 Le Monache, chiamate dalla Ruotaja, non poſſono parlare con chi le hà fatto domandare ſenza licenza della Badeſſa, com'è detto, e coll'aſſiſtenza delle Zelatrici, ò Aſcoltatrice, com'è detto nella Coſtituzione 14. altrimenti facendo, ſia priva tale Monaca del parlatorio per un meſe.

4 Per la Ruota ſi ricevano ſempre tutte le provviſioni, ed altro, che occorrerà metter dentro nel Monaſtero. Nè s'introduca mai per la Porta quello, che ſi potrà introdurre per la Ruota. Ed avvertano eſſer diligenti in oſſervare quanto ſtà ordinato nella Coſtituzione 3. intorno a'preſenti.

5 Sarà avvertita particolarmente la Ruotaja in tener ſempre ſerrato il Parlatorio, e la Ruota, con chiavi, in evento; che eſſa vi poſſa laſciar la Compagna in ſuo luogo, venendole neceſſità di partirſi per qualche breve ſpazio di tempo, ò per qualche grave accidente, acciocchè non eſca dal Monaſtero, nè vi s'intrometta coſa alcuna per le Ruote, che non ſia viſta da lei. Contrafacendo con dare le chiavi ad altra, che non ſia in tale uffizio, ò con laſciare in abbandono le Ruote aperte, ciaſcheduna volta per penitenza faccia la diſciplina in Refettorio per un *Miſerere*.

6 Le Ruotaje ſieno tenute ſerrare con grande avvertenza la Ruota, e'l Parlatorio ſubito ſonato Compieta; e dipoi non le aprano (ſe non foſſe per grave neceſſità, con licenza della Badeſsa) ſino alla mattina ſeguente dopo levato il Sole, occorrendo il biſogno; ma ſe non biſognaſse, non l'aprano ſe non detta la Meſsa.

7 La Ruotaja, ſentendo, che alcuno voglia trattare, ò ragionare con alcuna di loro, ſubito ne dimandi licenza alla Badeſsa, e chiami la Zelatrice, che ſarà di ſervigio, e le ſarà deputata dalla Badeſsa, e facendo altrimenti ſia ſubito ſoſpeſa per due meſi dall'uffizio, ò dal Parlatorio.

8 Le Ruotaje non facciano mai imbaſciate alle Monache chiamate al Parlatorio in tempo del Divino Officio, orazioni, refezioni, ò altro eſercizio comune delle Monache, ſe non per coſa aſsai grave, e con licenza della Badeſsa.

Costituzione XXVI.

Della Clavaria, ò Camerlinga.

1 DOvendo tenersi una Cassa con tre chiavi per gli danari delle entrate del Monastero, che perverranno in potere delle Monache, ed anche per gli depositi particolari, come si è detto nella Costit. 2. n. 4. si eliggerà una Clavaria, la quale insieme colla Madre Badessa, e colla più Anziana riceverà i danari, e li metterà in cassa, la quale sarà chiusa con tre chiavi, una delle quali si terrà dalla Badessa, l'altra dall'Anziana sudetta, e la terza dalla Clavaria, ò Camerlinga.

2 La medesima Clavaria, ò Camerlinga havrà cura della stanza comune de'mobili, come si è detto nell'accennata Costit. 2. n. 5.

Costituzione XXVII.

Della Cellararia.

1 LA Cellararia si eliggerà come le altre Officiali, ed il suo carico sarà, riporre, conservare, e dispensare le vittuaglie, come grano, vino, olio, ed altre merci necessarie per lo vitto, con ogni diligenza, secondo la disposizione della Badessa.

2 Sieno le sudette cose custodite sotto chiavi, acciocchè à niun'altra sia lecito ingerirsi nelle cose spettanti al suo uffizio.

Costituzione XXVIII.

Della Refettoraria.

1 LA Refettoraria si eliggerà come sopra, uffizio della quale sarà provvedere i cibi cotidiani, tenendone intelligenza colla Ruotaja, che li farà comperare, e colla Settimanaria, che li farà apparecchiare. Terrà pensiero, che à tempo si prepari la mensa, con tutte le cose necessarie, e farà i segni della mensa, avvertendo nel partire le cose da mangiare, che si osservi la egualità con tutte, e non si faccia parzialità alcuna, nè frà le Sorelle, nè colla Madre Badessa, facendo altrimenti, ne sia corretta, e punita acerbamente.

2 Ne'giorni di digiuno prepari la sera la collazione, secondo la Regola comunemente nel Refettorio, al tempo debito suoni il cam-

campanello, e raunate le Sorelle ; la Prelata faccia la benedizione breve, e dopo il rendimento di grazie.

Costituzione XXIX.

Delle Settimanarie.

1 NIuna delle Sorelle per l'esercizio della santa humiltà sia scusata dall'uffizio della cucina, salvo, che per infermità, ò per occupazione in cose di maggior utilità. Alle deboli però sia dato ajuto, acciocchè non facciano questo con mestizia ; e tutte habbiano ajuto secondo il bisogno.

2 Quella, che dee uscire di settimana, il Sabato lasci tutte le cose monde, e pulite.

Costituzione XXX.

Delle Sagristane.

1 LE Sagristane sieno due di età grave, ed almeno una. Non ardiscano dare in presto, nè in altro modo gli ornamenti della Chiesa, Vasi Sacri, Vesti Sacerdotali, nè altro mobile della Sagristia à chi si sia fuori del Monastero senza licenza della Badessa, sotto pena di essere sospese dall'uffizio.

2 Esse debbono sonare alli debiti tempi, ed hore il Divino Officio, la Messa, la Colpa, l'Orazione, e la Disciplina.

3 Le medesime soneranno il segno d'andare la sera à dormire, e la mattina di levarsi, secõdo la Tavola posta in fine della Regola, à questo effetto, ed accendano il lume dopo Cõpieta nel Dormitorio; e, mancando di fare le dette cose all'hore, ed a'tempi determinati in essa Tavola, per ciascheduna volta, e ciascheduna cosa facciano la penitenza assegnatale nella Costituzione 9. n.7. E' convenevole perciò, che le Sagristane, durante l'uffizio loro, sieno libere, ed esenti dal carico di fare la Settimana, e gli esercizj della cucina.

Costituzione XXXI.

Delle Novizze.

1 SIeno le Novizze sotto la cura della loro Maestra à ciò capitolarmente deputata, com'è detto nella Costituzione 22. e

non

non mai si permetta, che stiano sotto l'educazione di altre Monache, ancorche parenti. E quando la Maestra delle Novizze non potesse andare con esse, deputerà un'altra in suo luogo.

2 Le Novizze non havranno voce nè attiva, nè passiva, se non dopo la Professione.

3 Non ardisca alcuna Professa comandare alle Novizze, nè trattare con esse, senza licenza della Superiora. Chi contrafarà, mangi ogni volta in terra senza vino.

4 Le Novizze stiano colle altre Monache nel Dormitorio, Refettorio, e nel Coro, ma però in luoghi separati, ed inferiori agli altri delle Professe, se bene in luoghi, che possano esser vedute comodamente dalla loro Maestra.

5 Nelli casi, che trasgrediranno li sudetti ordini le Novizze, le penitenze loro sieno di mangiar in terra in Refettorio, di stare ginocchioni in mezzo del Coro all'Officio, il baciarsi li piedi frà di loro, ò alle Monache, il farle baciare in terra, e queste secondo li casi si moltiplichino, e variino secondo la prudenza della Maestra.

Costituzione XXXII.

Intorno al governo Economico.

1 SIccome entrate grandissime senza economia, vanno à male; così entrate ben piccole bene amministrate ricevono accrescimento. Perche adunque l'amministrazione temporale del nostro Monastero sia ben regolata si osserveranno gli ordini seguenti.

Regolamento per le spese mensatim.

1 LE spese cotidiane si faranno mese per mese dalla Ruotaja di ciaschedun mese, la quale giornalmente sarà obbligata fare scrivere cosa per cosa, secondo che si compera.

2 Si deputerà anche mese per mese una Scrittrice, purche non habbia aderenza veruna colla Ruotaja. E questa, sera per sera farà scrivere da quella quanto hà speso il giorno coll'intervento della Badessa.

3 Si farà un libro intolato giornale, nel quale si noteranno le sudette spese cotidiane, e questo libro, sarà tanto grande, che duri per tutto il biennio del Badessato.

4 Il

4 Il danajo si somministrerà dal Procuratore secondo il bisogno, e nel fine del mese la Badessa, la Scrittrice, la Ruotaja, col Procuratore, noteranno nel principio del libro l'introito fatto in quel mese, e poi si vederà se battono le partite dell'esito. Se vi sarà avanzo si consegnerà alla Ruotaja del mese seguente.

Regolamento per le spese straordinarie.

1 DOvrà tenersi un'altro libro dell'infermeria, nel quale giornalmente si farà notare dalla Scrittrice coll'assistenza dell' Infermiera la spesa cotidiana, che occorrerà per servigio delle malate: Ed in fine del mese la Badessa, la Scrittrice, e l'Infermiera, col Procuratore, noteranno nel principio del libro l'introito fatto, e poi si vedrà se battono le partite dell'esito, serbandosi l'avanzo per lo mese seguente.

2 Il danajo per queste spese si prenderà principalmente dall' avanzo delle franchigie, ed il di più si supplirà dal Procuratore.

3 Tutte le spese straordinarie si pratichino uniformemente senza eccedere il consueto, e di queste similmente secōdo, che occorreranno si farà il suo notamento coll'intervento della Scrittrice, della Badessa hodierna, e di due altre, che antecedentemente sono state Badesse.

4 Le spese, che eccederanno dieci ducati, non si faranno se la Badessa non le proporrà in pieno Capitolo, e se non, se ne farà la Conclusione in iscritto, tenendosi à questo effetto un libro intitolato delle Conclusioni Capitolari, e si farà ciocchè resterà conchiuso co'voti della maggior parte.

Della Reddizione de'conti in fine dell'anno, ò del biennio ad arbitrio del Vescovo.

1 NEl fine dell'anno, ò del biennio, si deputeranno dal Vescovo, ò dal suo Vicario Generale in assenza di lui, due persone, ed in sua presenza farà esibire i sopramentovati libri dal Procuratore, per rivedere i conti. Dove se riconoscesse alcuna spesa fatta contro la forma prescritta, ò altro difetto, la Badessa dovrà soggiacere alla significazione, e ad altre pene ad arbitrio del Vescovo, come d'inabilità ad uffizj, privazione di voce attiva, e passiva, e simili, e trovandosi in debito la Badessa dati i nomi de' Creditori anderà la soddisfazione à carico del Monastero, e per esso della futura Badessa.

2 Per

2 Pertanto si ricordi la Badessa dell'ordinato nella Costit.20. n. 13. cioè di notificare al Vescovo un mese prima il fine del suo uffizio, per la detta reddizione de'conti, sotto le pene ivi contenute.

Dell'obbligo del Procuratore.

1 DOvrà sollecitamente premere all'esazione, e registrarla nel suo libro dell'introito. Onde somministrerà al Monastero grano, vino, legna, salami, formaggio, e cose simili, con procurarne la provista colla dovuta economia, ed à tempo debito.

2 Dovrà similmente somministrare alla Ruotaja secondo il bisogno per lo vitto cotidiano, ed al supplimento per le spese straordinarie, che si faranno dalla Badessa.

3 Nel fine di ciaschedun'anno esibirà il libro, dove havrà notato tutte le sudette spese, che si riscontrerà co'libri delle Monache in presenza de'deputati da eliggersi dal Vescovo, e si discuteranno le partite dell'Introito, e dell'esito, e si noteranno i nomi de'debitori, che resteranno da esiggersi.

4 Dovrà fare un libro particolare delle spese, che si faranno nella cultura della campagna, ò notarne similmente l'introito, col procurarsi in tutto il maggior vantaggio del Monastero, tanto per le arature, quanto per le macinature, senza preferire in questo i Parenti *pro tempore* della Badessa, quando non vi concorresse il maggior vantaggio sudetto. Ed in questo si premerà nella revisione de'conti, significando chi havrà in ciò mancato.

5 Ogni dieci anni si debba rinnovare la Platea.

CAP. XVII.

Della Regola.

Che le Monache non sieno negligenti nell'osservanza della Regola.

„ ED acciocchè in questa Regola vi possiate liberamente rimi-
„ rare, come in chiaro specchio, senza tralasciare per dimen-
„ ticanza alcuna delle cose in essa contenute, comandiamo, che
„ sia letta ogni quindici giorni alla presenza di tutte le Monache

nel

„ nel Refettorio, e se trovarete havet'osservato, ed adempiuto le co-
„ se, che in essa imposte vi sono, renderete grazie à Dio, Dator di
„ tutti i beni; e dove qualsisia di voi vederà haver mancato, dol-
„ gasi del passato, e guardisi per l'avvenire, pregando con divote
„ orazioni, che le sia perdonato il suo errore, e che da indi in-
„ nanzi non sia indotta in tentazione.

„ A niuna persona sia lecito impugnare, ò cōtradire questa no-
„ stra lettera di continuazione, concessione, confermazione, ed as-
„ soluzione, &c. Chi altrimenti farà, sappia, che incorrerà nello
„ sdegno dell'Onnipotente Dio, e de' Beati Apostoli Pietro, e
„ Paolo. Data in Viterbo a' diciotto di Ottobre il terzo anno
„ del nostro Ponteficato, cioè l'anno del Signore 1263.

LAUS DEO.

ISTRUZIONE
Per far l'Orazione Mentale, data da S. FRANCESCO DI SALES.

L'Orazione Mentale hà tre parti: la Preparazione: il Corpo dell'Orazione: e la Conclusione.

La Preparazione si fà con tre atti.

1 Mettersi alla presenza di Dio, pensando brevemente, che Dio stà qui presente, e ci vede; e poi adorarlo, humiliandosi profondamente innanzi à lui: e riconoscendosi indegno di stare alla sua presenza.

2 Domandargli grazia di far bene l'Orazione, implorando à questo effetto l'ajuto della Beatissima Vergine, dell'Angelo Custode, e de'Santi suoi Avvocati.

3 Rappresentarsi alla memoria il soggetto da meditare, e'l frutto, che se ne vuol cavare.

Il Corpo dell'Orazione si farà parimente con tre atti.

1 Considerare, e ponderare attentamente, e adagio le considerazioni lette prima nel libro.

2 Eccitarsi, mediante dette considerazioni, à varj, e pii affetti, come di detestazione, e pentimento de'peccati commessi; d'ammirazione della bontà di Dio, che ci habbia tanto tempo sopportati: di desiderio d'emendarsi, e mutar vita; d'amor di Dio, di ringraziamento de'beneficj ricevuti, e simili.

3 Fare fermi proponimenti, e risoluzioni di voler lasciare tutti i peccati, e particolarmente il tale, ed il tale, al quale la persona si tenesse più inclinata; e di adoperare per questo li tali, e tali rimedj: di praticare li tali, e tali atti di virtù, e di divozione.

La Conclusione si fà pure con tre atti.

1 Ringraziare Dio de'buoni pensieri, e risoluzioni, che ci hà dato nell'Orazione.

2 Offerirgli le risoluzioni, che si sono fatte, in unione de'meriti di Christo Nostro Signore.

3 Domandargli grazia di metterle in pratica, implorando di nuovo à questo fine l'intercessione della Beatissima Vergine, dell'Angelo Custode, e de'Santi Avvocati.

TA-

TABELLA ORARIA.
Per gli esercizj Monastici à tenor della Regola DI S.CHIARA.

Da Pasqua di Resurrezione fino al primo di Maggio

Hore.	Quarti.		Hore.	Quarti.
10.	--	Per levarsi, ed altri bisogni	--	1.
10.	2.	Orazione	--	2.
11.	--	Lavorare	2.	--
13.	--	Prima, Terza Messa, Sesta	2	--
15.	--	Pranzo	1.	--
16.	--	Nona	--	2
16.	2.	Ricreazione	1.	--
17.	2.	Lavorare	1.	2.
19.	--	Vespro, ed Orazione mentale	1.	--
20.	--	Lavorare	2.	--
22.	--	Compieta, e Mattutino	1.	--
23.	--	Cena	1.	--
24.	--	Ricreazione	1.	--
Not	te			
1.	--	Litanie, ed esame della coscienza.	--	2.
1.	2.	Bisogni necessarii.		
2.	--	Andare à dormire.		

Mentre si lavora, una legga qualche libro spirituale.

Dall'hora di Compieta fino all'hora di Terza si osservi il silenzio.

Il Venerdì si fà la disciplina dopo le Litanie, e perciò si fà solo mezz'hora di ricreazione.

Dal primo di Maggio fino agli otto di Settembre

Hore.	Quarti.		Hore.	Quarti.
9.	--	Per levarsi, &c	--	2.
9.	2.	Orazione	--	2.
10.	--	Lavorare	2.	--
12.	--	Prima, Terza Messa, e Sesta	2.	--
14.	--	Pranzo	1.	--
15.	--	Nona	--	2.
15.	2.	Ricreazione	1.	--
16.	2.	Lavorare	1.	2.
18.	--	Vespro, ed Orazione mentale	1.	--
19	--	Lavorare	3	--
22.	--	Compieta, e Mattutino	1.	--
23.	--	Cena	1.	--
24.	--	Ricreazione	1.	--
Not	te			
1.	--	Litanie, ed esame della coscienza	--	2.
1.	2.	Bisogni, &c.	--	2.
2.	--	Andare à dormire		

Dagli otto di Settembre fino al primo di Novembre

Hore.	Quarti.		Hore.	Quarti.	
10.	--	Levarsi, &c.	--	2.	
10.	2.	Orazione	--	2.	Mentre si
11.	--	Lavorare	2.	—	lavora, una
13.	--	Prima Terza			legga qual-
		Messa, e Sesta.	2.	—	che libro
15.	—	Pranzo	1.	—	spirituale.
16.	—	Nona	--	2.	
16.	2.	Ricreazione	1.	—	
17.	2.	Lavorare	1.	2.	
19.	--	Vespro, ed Ora			
		zione mentale	1.	—	
20.	--	Lavorare	2.	2.	Silenzio da
22.	2.	Compieta, e			Compieta
		Mattutino	1.	—	fin'all'hor.
23.	2.	Cena	1.	—	di Terza.
Not	te				
	2.	Ricreazione	1.	—	
1.	2.	Litanie, &c.	--	2.	Il Venerdì
2.	—	Bisogni, &c.	--	2.	si fà la di-
2.	2.	Andar à dor-			sciplina do
		mire			po le Lita-
					nie.

Dal primo di Novembre fino à Pasqua di Resurrezione.

Hore.	Quarti.		Hore.	Quarti.
11.	2.	Levarsi, &c.	--	2.
12.	--	Orazione	--	2.
12.	2.	Lavorare	1.	2.
14.	--	Prima, Terza		
		Messa, e Sesta	2.	—
16.	--	Pranzo	1.	—
17.	—	Nona	--	2.
17.	2.	Ricreazione	1.	—
18.	2.	Lavorare	1.	—
19.	2.	Vespro	--	2.
20.	—	Lavorare	1.	2.
21.	2.	Cõpieta, Mat-		
		tutino, ed ora-		
		zinne mentale	1.	2.
23.	—	Lavorare	3.	
Not	te			
1.	—	Cena	1.	—
2.	—	Ricreazione	1.	—
3.	—	Litanie, &c.	--	2.
3.	2.	Bisogni, &c.	--	2.
4.	—	Andar à dor-		
		mire.		

Ne' giorni di digiuno Nona si recita prima di pranzo. Vespro nella Quaresima si dice dopo Nona avanti pranzo. E dal primo di Novembre fino à Pasqua di Resurrezione l'orazione mentale si fà dopo Compieta, e Mattutino. Silenzio da Compieta fino all'hora di Terza. Il Venerdì dopo le Litanie si fà la disciplina, e per ciò si lavora mezz'hora meno, ò nell'Estate si piglia manco tempo di ricreazione, il che si osservi ogn'altro giorno, che si fà la disciplina comune.

Nelle

Nelle Domeniche, e festedi tutta l'anno, si osserveranno le quattro Tavole già esposte, secondo i loro tempi, aggiugnendo solamente questi altri esercizj, in vece di quelli del giorno di lavoro.

Per levarsi, &c.	--	2.	La Colpa si dirà dopo Vespro da Pasqua fino al primo di Novẽbre: in altro tempo dopo Mattutino, e non mai dopo cena.
Orazione	--	2.	
Confessione, ò ritiramẽto			
Prima, Terza, Messa, Comunione, e Sesta	3	–	
Ritiramento			
Pranzo	1		
Ricreazione	1	--	
Nona	--	--	
Vespro	--	2.	
La Colpa		2.	
Ritiramento			
Compieta, e Mattutino	1	--	Silenzio da Cõpieta fino all'hora di Terza.
Cena	1		
Ricreazione			
Litanie, &c.		--	
Bisogni, &c.		--	
Andar à dormire.			

IN

INDICE

De' Capitoli della Regola.

INDICE

Delle Costituzioni.

Co-

F I N I S.

	Errori	*Correzzione*
Pag. 4. v. 28.	ultimamente	utilmente
6. v. 12.	ciaschena	ciascheduna
7. v. 1.	delinguente	delinquente
v. 30.	di cosa	come di cosa
18. v. 3.	s'introduca	non s'introduca
20. v. 31.	ala Prefetta del Coro	alla Prefetta del Coro,
42. v. 31.	quelle	quelli.

Se vi fosse occorso altro errore, potrà emendarsi coll'originale autentico, che si conserva nell'Archivo Vescovile.

SACRA CONGREGATIO Eminentiss. & Reverendiss. S. R. E. Cardinalium negotiis, & consultationibus Episcoporum, & Regularium præposita, referente Eminentissimo Petruccio, censuit, suprascriptas Constitutiones incipieñ. Delle Monache di S. Chiara, *&c. & terminañ.* E de' Santi Avvocati: *posse approbari, & confirmari, prout præsentis Decreti vigore approbat, atque confirmat, easdemque Constitutiones à prædictis Monialibus religiosè observari mandat, Romæ 4. Martii 1694.*

G. Cardinalis Carpineus.

✠ *Locus Signi.*

A. Altovitus Secretarius.

Emin.mi & Rev.mi Dni

Aduersus nonnulla Decreta à moderno Ep̃o Vigilien. promulgata, tam in Synodis habitis de annis 1692-1693.1694. & 1697, quam in aliquibus editis extra Synodum publicatis, atque in unum collectis, & impressis pro appendice ad libellum editum Beneuenti cum titulo = Constitutiones Synodales S. Vigiliensis Eclesię, Pompeio Sarnellio Episcopo = quamplures de Clero apud hanc Sacram Congregationem conquesti sunt. Super quorum assertis grauaminibus deputata particulari Congregatione Emorum DD. Cardinalium Petrucij, Colloredi, & Sacrę Pantis Prefecti, post maturum negotij examen eadem Congregatio particularis die 20. Maij 1699; censuit prefata Decreta esse seruanda, ac respectiuè moderanda, prout infra vid.t

Ex Constitutionibus Synodalibus = impressis.

Tit. 22. de Iure Cathedratico.

Cap. 1.

I. Quanti Pontificalis & qui nondum soluerunt | sile Cathedraticum | illi nempe quorum Beneficiorum, siue collatio, siue institutio ad nos pertinet | non uero

Legatorum piorum possessores singulis annis in futurum Cathedraticum offerant, si tamen ab eodem Iure teneantur prorata fructuum, onus pro singulis ducatis singula dimidia grana persoluant, ita ut quod hac nostra Constitutione perpetuo ualiturum decretum uolumus, ac decernimus.

Ex tit.° 28. Cap. III.

De uita, & honestate Clericorum.

II. Edicto de uita, & honestate Clericorum edito in prima nostra Synodo anni 1692. precipimus, nequis Clericorum, etiam sola prima Tonsura insignitorum, tam de die, quám de nocté ad Choreas, uanasque hilaritates, quas Festinos uocant, sub pena ducatorum decem accederet. Quo Edicto non obstante, nonnullos Clericos sui status oblitos, huoi Festinos, non solum adysse, sed eorum maximam partem fuisse, spreta ob Executorum defectum pena pecuniaria intelleximus. Cumque huoi accessus in magnam Clericalis Status ignominiam uergat presenti Constitutione sancimus nequis deinceps cuiusuis gradus, etiam prime Tonsure Clericorum, quouis tempore, quauis hora, siue de die, siue de nocte ad domum mulierum accedat, etiam si domus sint honeste persone, ibique Choreis uacare, & uanis spectaculis, & cantilenis interesse audeat. Qui contra fecerit, ultra statam penam, aliasque

arbitrarias, etiam excommunicatione coercebitur pro modo culpę, & iuxta casuum particularium circumstantias.

Ex Appendice ad Cnstones Synodales.

Editto Ottauo

Per la Sodisfattione degl'oblighi delle messe. Num. 3.

III. E perche non tutti gl'oblighi hanno Chiese assegnate, la Sodisfazione de' legati pij si prouerá colle Fedi giurate annualmente inanzi al nostro Arciprete della Cattedrale, il quale ne dará conto á Noi, e chi passato d.º mese di Gennaio cessando qualsiuoglia legitimo impedim.to non dará le sue Sodisfazioni dell'anno antecedente, se sará Prete, incorra detto termine elasso, nella sospensione, se sará Chierico, ó laico incorra nella Scommunica, secondo la dichiarazione da farsi da Noi.

IV. Ibidem n.º 4. Per i legati, che occorrono alla giornata, si ricordino i Notari i Decreti del nostro Sinodo Prouinciale di Trani tit. de legatis ad pias causas cap. 1. che passato un mese, cessando qualsivoglia legitimo impedim.to debbano á Noi significare i legati pij lasciati da Testatori, sottopena della scomunica. Onde non manchino &.

Ex eadem Appendice

Editto XX.

D

Della vita, ed onestà de' Cherici §. 2. n.° 1.

V. Tutti i Cherici, che interverranno in Coro, ò nelle Processio-
ni, ò esequie, ò à qualsivoglia funzione ecclesiastica,
debbano portare la veste talare colla cotta indosso, e se sa-
ranno Sacerdoti, Diaconi, ò Suddiaconi, incorreranno nella
pena di dieci libre di cera bianca lavorata, ò d'altre arbi-
trarie; se saranno d'ordini inferiori, incorreranno nel-
la pena di cinque libre della stessa cera, ò d'altre arbitra-
rie &.

VI. Ibidem n.° 3. Fuori delle sud.e funzioni toleriamo le vesti
viatorie, che almeno arrivino sino à mezza gamba, ed in
maniera, che siano chiuse da i lati, e coprano le vesti
inferiori. Chi le userà più brevi, incorra nella pena
del 1.mo num.° di questo §. 2.

VII. Ibidem n.° 4. Avvertano i Cherici Beneficiati, che
se non usano la veste, e la tonsura da Noi prescritta,
che à tenore de' Sagri Canoni, incorrano nella privazio-
ne de' Benefizij, e de' Privilegij chericali, à tenore del-
la Costituzione Sistina. Cum Sacro Sancta L. 92. fat-
ta la declaratoria dall'Ordinario super facto, in con

formità della dichiarazione della Sagra Congregazione dell'Immunità in causa Januen 24 Julij 1628.

VIII. Ibidem §.13. n.° 1. Dichiariamo non esser abito chericale quelle vesti, che non eccedono il ginocchio, e sono aperte dalle parti laterali, e posteriori, ouero con merletto, ò fettuce, ò con diuerse ampie, e pendenti dalle maniche, ouero con drappi sottili eleuati in modo di uele intorno à polsi.

IX. Ibidem n.° 2. Proibiamo i ferraiuoli, e le fodere, che non sono di color nero, sotto pena di dieci libre di cera, ouero d'altre à nostro arbitrio.

X. Ibidem n.° 3. Niuno porti calze di colore indecente, ch'è il rosso, l'azzuro, il uerde, il giallo, il color d'oro, ò misto, sotto la pena sud.a In quanto all'altre uesti di sotto, purche le sottane siano affibiate, e non compariscano, toleriamo le già fatte.

XI. Ibidem n.° 4. Proibiamo le Croatte, ed i fazzoletti al collo, sotto le pene à nostro arbitrio.

XII. Ibidem n.° 8. Quando il Sacerdote già parato esce per celebrare se oltre la berretta, auesse di bisogno di portare anco il berrettino, dourà deporlo subito giunto all'Altare, quando non habbia l'Indulto di portarlo,

anche nel tempo della messa, ed in qualunque caso auuerta di non collocarlo giamai sopra il Messale, ne sopra l'Altare, molto meno sopra il calice, ma lo ri:ponga decentemente, ò consegni al Cherico.

XIII. Ibidem n.° 9. Niuno porti nello dito, se non sarà costi:tuito in Dignità, che ciò richiegga, e chi ne hà l'uso, lo de ponga, mentre si celebra la Santa messa.

XIV. Ibidem §. 4. n.° 1. Habbia ogni Parroco il suo Cherico, giusta il Cap. Ut quisque de uita, & honestate Cleric:rum, non essendo conueniente amministrare i Sa:gramenti, e fare le altre funzioni senza Cherico, sot:to le pene à nostro arbitrio, anche della sospensione dall'amministrazione de' Sagramenti, se ui sarà con tumacia.

XV. Ibidem n.° 2. Tutti i Cherici d'ordini minori, e di prima Tonsura, anche quelli che ottengono Benefiuij di poco ualore, ò di Legati pij sotto titolo di Benefiuij, giusta i Decreti della Sagra Cong.ne de' Vescoui in Tro:pien. 13. Januarij 1623, & Sac: Congreg.nis Concilij in La tanien.; attendano al seruizio delle Chiese, tanto per per l'ebdomada delle messe, quanto per le messe can:

tare ne' giorni festivi, conf.e al solito ripartimen=
to. Chi mancherà il tutto, incorrerà nelle pene con=
tenute nel Sac. Conc: cap. 6. sess. 23. de reformat.

XVI. Ibidem §. 5. n.o 1. Douendo i Cherici ordiniamo, e degne
sam. te comandiamo, che que' Cherici, iquali uiuono soli
non abbiano Donna ueruna in Casa di qualsiuoglia
età, non senile, e di condizione sospetta, sotto pretesto
di tenerla per serua, se non haueranno la nostra es
pressa licenza, la quale non si darà senza le douute
cautele. Chi contrauerrà, incorrerà in grauissime pe
ne.

XVII. Ibidem n.o 4. Niun Cherico insegni à Donne leggere
scriuere, cantare, suonare, senza licenza nostra
in scriptis, sotto pena à nostro arbitrio.

XVIII. Ibidem §. 7. n.o 1. Se armi de' Cherici ordiniamo, e
strettam.te comandiamo, che niun Cherico, anche di pr
ma Tonsura, dopo noue giorni dalla publicazione
del pnte editto, tenga in Casa, tanto della Città, quanto
fuori, archibusetti piccoli, o minori di tre palmi, pugna
li, stilletti, coltelli lunghi, ò vero à fronde d'oliua. ò a
la genouese, sotto pena di scomunica, la cui assolu

zione riserviamo à Noi privativam.te, e sotto la mede-
sima pena niun Cherico come sop.a ardisca portare, ò
farsi portare le sud.e, ò altre armi proibite, e ziandio
à Laici, e ziandio che andassero per viaggio, ed oltre alla
sud.a pena à tenore degl'editti de' nostri Predecessori,
chi sarà trovato con d.e armi, se sarà nobile incorrerà
nella pena di cinque anni di carcere, rispetto agl'altri
di cinque anni di Galera.

XIX. Ibidem n.o 2. Niun Cherico eserciti la caccia, precisam.te strepitosa, sotto pena di dieci scudi per ciascuna
trasgressione.

XX. Ibidem §. 8. n.o 1. I Cherici & Niun Cherico in tutti i gior-
ni dell'anno, dopo sonate le tre hore di notte, e dalle p.mo
sera della Domenica in Settuagesima sino al giorno
della Quaresima, dopo due hore di notte, comparisca in
publico per le piazze, e strade della Città, e se ne avesse
urgenza, non vada senza lume portato ò da se, ò da
altri, sotto le pene à nostro arbitrio. Non vada verun
Cherico attorno per la Città suonando, ò cantando, an-
che prima delle hore accennate, sotto pena di scudi
quindeci, ò vero della carcere à nostro arbitrio.

XXI. Ibidem n.° 2. Non giuochino d'arte, ò dadi, ò altri giuochi proibiti, nè meno stiano a vedere altri giuocare, sotto pena di scudi dieci.

XXII. Ibidem n.° 5. Notifichiamo, che le pene non espresse s'intendano à nostro arbitrio, e le pene pecuniarie s'intendano applicate, la terza parte al Delatore, volendo Noi procedere anche per viam inquisitionis, se così sarà di ragione, permanenza d'esecutori.

Ex eadem Appendice. Editto 23. n.° 4.

XXIII. = Qualunque persona Ecclesiastica, ò Secolare non Congionta in 1.mo e 2.° grado, oltre l'età di 14 anni, dimanderà omninamente la licenza (alloquendi scilicet Moniales) la quale si darà in scriptis colle solite condizioni: ma ne' tempi proibiti, anche i Congionti in 1.mo e 2.° grado dovranno riportare la detta licenza sotto la pena della Scommunica, ed altre à nostro arbitrio pro modo culpae temporis, & personarum, eziandio della Carcere formale.

XXIV. Ibidem n.° 11. Rinnoviamo la proibizione altre volte fatta da' nostri Predecessori à qualsivoglia

w. persona di mandare a fare in d.i Monasteri, tanto comestibili, quanto Cose manuali, eziandio d'imbian=care i collari, ò altro, purche quanto alli comestibili non si tratti di Cose leggiere, e di poco momento.

Syn. 1697. Quo uerò ad Synodum anni 1697. eadem Congregatio Particularis censuit, infrascripta Decreta ibidem seruanda esse modo, quo sequuntur.

XXV. num.o 2. Che niun Laico, niun Cherico, che hà rinun=ziato l'abito, ò che sia priuato del priuilegio del foro, vesta abito Chericale ne curto, ne longo, ne di giorno, ne di notte, sotto pena della Scom.ca, eccetto però il caso della reassunzione legitima dell'abito da farsi da' Che=rici alla forma de' Sac. Canoni, del Sacro Conc.o, e delle risoluzioni delle Sac. Congregazioni.

XXVI. delle Perucche. num.o 13. Che sotto la pena della Scom.ca niun Cheri=co Beneficiato, ò veruno altro costituito nell'ordine Sagro, porti perucca, riuocando ogni licenza data, ò in uoce, ò in scritto, sotto qualsiuoglia pretesto. Quan=to poi alli Cherici di prima Tonsura, ed ordini mi=

non si procederà secondo la disposizione de' Sac: Can:
e del Sac: Conc: sess: 23. Cap. 6. de reform.

XXVII. num.° 4. Che la Sottana corta, quando è permessa, giun-
ga à mezza gamba, e sia senza borse, e che abbia le
maniche, come la Sottana lunga, vietando quelle dette
à tromba, à l'uso delle vesti Laicali, dando tempo a' Cheri-
ci di riformare le vecchie, e proibendo a' Sarti le nuo-
ve sotto pena di Carcere, e della perdita della veste.
num.° 5. Proibiamo l'abuso delle Calze bianche.

XXVIII. num.° 6. Che niun ordinato in Sacris vesta Cotta, ò Cam-

XXIX. ice senza l'abito talare, nè in Chiesa, nè fuori, e mol-
to meno nelle Processioni, ed esequie, sotto le pene
contenute di sopra nel n.° 5.
num.° 9. Che niun Cherico vada per Città senza Col-

XXX. lare, nè di giorno, nè di notte, sotto le pene à nostro
arbitrio.
num.° X. Avvertiere specialmente all'onestà de' Cheri-
ci, che non vadano à nuotare, ò à lavarsi in luogo, do-
ve il lido è esposto alla vista delle genti. Preti, e i
Cherici trasgressori, saranno preti, saranno puniti co'
carcere, se figliuoli con una condecente disciplina.

CXXI.[12] Secondariam.te comanda Sua Santità, che non si permetta à Que' Sacerdoti adunque, che stanno in Casa de' Laici, ò per amministrare i loro beni, ò per accompagnar Donne, tanto alla Chiesa, quanto fuori, saranno puniti con pene gravi.

XXXII. Volendo in tanto ordiniamo, che tutti i Sacerdoti Curati, e Confessori interuenghino alla Lezione morale, che del nostro Teologo si fà ogni mercoledì, coll'occasione della Congregazione de' Casi, à tenore del Decreto della Sac: Congreg: de' Vescovi delli 5. Febraio 1593. in una Prel Fundana Eporiche ordiniamo, che quel Prete, il quale mancherà un Mercoledì senza la douuta licenza del nostro Vicario, ò Prefetto, ò del med.° nostro Teologo, e senza legitimo impedimento, incorra la pena della sospensione a Diuinis, ò altre à nostro arbitrio: = J. Card.lis Sacripantes Pref.us = Præst Sigillum = F. Nuptius S.C.C. Secr.

Licenza di poter celebrarsi avanti gior-
no nella Città di Bisceglia; si nota
in una Lettã del cardinal Bellarmino
al Vescovo di Molfetta. Vedi nel Sino-
do di Molfetta di Mons. Salerni dell'
anno 1726. pag: 129.